



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 febbraio 2001

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 3.

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

pag. 946

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Comune di Buttrio (Udine):

Statuto.

pag. 993

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 3.

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ, PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale, disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi in conformità alle norme fondamentali relative allo sportello unico per le attività produttive contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La presente legge provvede alla definizione dei principi organizzativi e procedurali per l'esercizio, attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa unica responsabile dell'intero procedimento dotata di sportello unico, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio della concessione edilizia. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

3. La Regione promuove intese e forme di coordinamento tra pubbliche Amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la revisione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese,

l'organizzazione di un sistema informativo telematico per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico, con interattività fra utente e pubblica amministrazione.

Art. 2

(Procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive)

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico e si applica sia a soggetti privati sia a soggetti pubblici. Esso è finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'articolo 1, comma 2.

2. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici-paesaggistici, sanitari, nonché quelli della tutela ambientale e della sicurezza. La tutela ambientale comprende anche la tutela sismica, idraulica, idrogeologica e dei vincoli forestali.

3. Il procedimento si ispira ai seguenti principi:

- a) istituzione di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, presso la struttura organizzativa unica, e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese quelle edilizie e urbanistiche;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti, secondo le semplificazioni procedurali introdotte nella legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dal capo VI della presente legge, e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
- f) possibilità del ricorso da parte del Comune, ove non sia esercitata la facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 8;

- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi da parte del Comune quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico e non siano possibili modifiche al progetto stesso; in tal caso, ove la conferenza di servizi raggiunga un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni;
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dello sportello unico, entro i termini stabiliti. L'autorizzazione e il collaudo non esonerano le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

Art. 3

(Esclusioni)

1. È fatta salva:

- la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale;
- la vigente normativa regionale in materia di programmazione commerciale;
- la vigente normativa che consente l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

2. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimenti di rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.

Art. 4

(Assistenza alle imprese)

1. L'assistenza alle imprese consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

Art. 5

(Banca dati per l'informazione alle imprese)

1. La Regione istituisce una banca dati per l'informazione alle imprese, di seguito denominata banca dati.

La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

2. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Rapporti tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove intese con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, per la loro massima semplificazione e per l'interconnessione informatica e telematica tra sportelli unici, imprese e pubbliche Amministrazioni, nonché per la fissazione dei termini entro i quali dette Amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o le autorizzazioni richieste.

2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.

Art. 7

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)

1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da adottare previo parere della competente Commissione consiliare, sono emanate misure per la semplificazione e il trasferimento dei procedimenti amministrativi regionali di pertinenza dello sportello unico. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio del decentramento amministrativo e ai principi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei tempi di risposta stabiliti dalla presente legge.

Art. 8

(Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)

1. La individuazione delle aree da destinare all'inse-diamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e in-tegrazioni.

CAPO II

SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 9

(Istituzione e gestione dello sportello unico)

1. I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolar-mente o in forma associata, anche con altri enti locali, al fine di coordinare le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e riconversione di attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'av-vio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché affe-renti ad attività richiamate all'articolo 1, comma 2.

2. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i Con-sorzi di sviluppo industriale, l'Ente zona industriale di Trieste e i distretti industriali.

3. In sede di prima applicazione, entro sessanta gior-ni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono attraverso quali forme, previste dai commi 1 e 2, gestire lo sportello unico nel territorio di com-petenzza.

4. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può preve-dere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

5. Lo sportello unico è costituito da un'unica strut-tura, alla quale è affidato l'intero procedimento di coor-dinamento. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a con-cedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le moda-lità stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Funzioni dello sportello unico)

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla nor-mativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi di cui all'articolo 1.

2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi af-ferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, am-piamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazio-ne e avvio di impianti produttivi di beni e servizi;
- b) predisporre gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con la banca dati di cui all'articolo 5;
- c) assicura l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché a tutte le informa-zioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali, che do-vranno essere fornite in modo coordinato. A tali fini è predisposto un archivio informatico contenente tut-ti i necessari elementi informativi, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2; nell'archivio sono inseriti i piani regola-tori generali comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;
- d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'acces-so, anche in via telematica, al proprio archivio infor-matico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
- e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sul-la conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo proce-dimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presenta-zione della relativa richiesta;
- f) fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto at-tiene all'insediamento e allo svolgimento delle atti-vità produttive nel territorio regionale;
- g) diffonde ogni informazione relativa ad attività pro-duttive;
- h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incom-pletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

CAPO III

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art. 11

(Procedimento mediante conferenza di servizi)

1. Il procedimento mediante conferenza di servizi si applica:

- a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intenda avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazioni di cui all'articolo 13;
- b) nei casi nei quali l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, nonché a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti, invitando le medesime a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.

3. Qualora entro il termine previsto una delle Amministrazioni interpellate si pronunci negativamente, tale pronuncia è comunicata dallo sportello unico al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso.

4. Nel caso in cui il procedimento si concluda negativamente ai sensi del comma 3, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere al responsabile del procedimento di convocare una conferenza di servizi, al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

5. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo ad esse presentate, dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono trasmessi a richiesta dei soggetti interessati allo sportello unico, ovvero conclusi dall'Amministrazione precedente.

6. Nel caso in cui uno dei termini di cui al comma 2 sia decorso inutilmente, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento richiede la convocazione di una conferenza di servizi.

7. Il responsabile del procedimento convoca le conferenze di servizi previste ai commi 4 e 6, le quali si svolgono in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29 della presente legge. La convocazione della conferenza è resa pubblica e ad essa partecipano le Amministrazioni interessate al procedimento, nonché eventualmente i soggetti indicati all'articolo 13, comma

10, i quali possono presentare osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

8. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale con il quale si pronuncia espressamente anche sulle osservazioni di cui al comma 7. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata convocata ai sensi del comma 6, il verbale tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o, comunque, ritenuti necessari. Il verbale è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.

9. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.

Art. 12

(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente emette il diniego di concessione edilizia ovvero sospende il relativo procedimento ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 52/1991.

2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 4. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dall'articolo 82 della legge regionale 13/1998, entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32 bis, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 52/1991, entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

4. A seguito dell'approvazione delle varianti di cui ai commi 2 e 3, il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli impianti produttivi è subordinato alla stipulazione con le amministrazioni competenti della convenzione che prevede la contemporanea realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. Nella convenzione sono indicati le caratteristiche, i tempi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture.

CAPO IV

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 13

(Disposizioni organizzative)

1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione allo sportello unico territorialmente competente, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata di autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

2. L'autocertificazione non può riguardare determinazioni relative a:

- a) impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari;
- b) impianti di produzione di materiale d'armamento;
- c) depositi costieri e impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
- d) deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- e) procedure di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;
- f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedurali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Lo sportello unico, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni:

- a) a inviare copia della medesima e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, agli altri uffici competenti per le verifiche;
- b) a immettere la domanda medesima nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
- c) a dare contestualmente inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso.

5. Qualora si rendano necessarie modifiche al progetto, il responsabile del procedimento, su richiesta degli uffici, convoca il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento, della quale viene redatto apposito verbale.

6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7/2000, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di cui al comma 11 resta sospeso fino alla presentazione, entro il termine stabilito, del progetto modificato conformemente all'accordo. Qualora l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso.

7. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello unico, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso, ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 5 e 6. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'articolo 84 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 34/1997.

8. Qualora, in sede di esame della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di

correzioni o integrazioni, gli uffici competenti ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano lo sportello unico e il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

10. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera b), memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia motivatamente lo sportello unico. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 11.

11. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e, salvo quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta dello sportello unico; a tal fine i termini di cui all'articolo 82, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 5 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 34/1997, sono ridotti rispettivamente a quaranta, sette, e sette.

12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 11, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente o della comunicazione dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nelle forme previste dall'articolo 84 della legge regionale 52/1991. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, lo sportello unico informa dell'inizio dei lavori gli uffici competenti, anche ai fini dei controlli ritenuti necessari.

13. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, e comunque fino all'attestazione dell'abitabilità o dell'agibilità ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come da

ultimo modificato dall'articolo 82, comma 25, della legge regionale 13/1998, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il Sindaco, su comunicazione del responsabile del procedimento, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Art. 14

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. Lo sportello unico accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Successivamente lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le immissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'articolo 13, comma 11, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte del Comune e degli altri enti competenti.

CAPO V

PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15

(Modalità di esecuzione)

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vi-

genti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 16

(Spese)

1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.

2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 10 della legge regionale 43/1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Presentazione dello studio di impatto ambientale)

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), prima dell'inoltro del progetto alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nullamosta o altri atti che consentono la realizzazione dell'opera medesima, deve presentare al Servizio per la valutazione d'impatto ambientale presso la Direzione regionale dell'ambiente, anche su supporto informatico, uno studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.

2. Contestualmente alla presentazione dello studio, il soggetto proponente provvede a far pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione, con la specificazione dell'oggetto dell'opera, del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione dell'opera medesima.

3. L'annuncio dell'avvenuta presentazione dello studio è diffuso dall'Amministrazione regionale attraverso le reti informatiche di uso generale.».

Art. 18

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 12 della legge regionale 43/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro venti giorni dalla presentazione dello studio, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale provvede a un esame preliminare della documentazione presentata e può disporre, con ordinanza del direttore del Servizio stesso, l'integrazione per una sola volta della medesima con gli elementi mancanti o incompleti. L'ordinanza deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste. La procedura riprende al momento della presentazione degli elementi richiesti.».

Art. 19

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale».

2. All'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 43/1990 le parole «15 giorni» sono sostituite dalle parole «10 giorni».

Art. 20

(Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, al comma 1, le parole «e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all'articolo 18» sono abrogate.

2. All'articolo 15 della legge regionale 43/1990, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale può disporre al proponente, per una sola volta, con ordinanza del Direttore del Servizio stesso, l'integrazione dello studio con ulteriori elementi informativi e valutativi, che risultino necessari in base all'istruttoria svolta e ai pareri ricevuti. Entro il medesimo termine il proponente può altresì presentare autonomamente ulteriori integrazioni.

2 ter. L'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2 bis, che deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste, sospende la procedura, che riprende al momento della presentazione degli elementi integrativi richiesti.».

Art. 21

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 16 della legge regionale 43/1990, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere presentate al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato.».

Art. 22

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 43/1990)

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990 è sostituita dalla seguente: «Parere della Commissione tecnico-consulativa VIA».

2. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 43/1990 le parole «il Comitato Tecnico Regionale (CTR)» sono sostituite dalle parole «la Commissione tecnico-consulativa VIA di cui all'articolo 22».

Art. 23

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990 le parole «Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, successivamente alla trasmissione del rapporto di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle parole «La Giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consulativa VIA.».

2. All'articolo 19 della legge regionale 43/1990, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso.».

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990)

1. L'articolo 22 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Commissione tecnico-consulativa VIA)

1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consulativa VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede;

- b) il Direttore regionale dell'ambiente o il suo sostituto, che ne assume la presidenza in caso di assenza dell'Assessore regionale all'ambiente;
- c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;
- d) i Direttori regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati;
- e) il Direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato;
- f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
- g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 ed operanti in Regione.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.

6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:

- a) formula i pareri di cui all'articolo 17;
- b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;
- c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;
- d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come rispettivamente da ultimo modificati dall'articolo 65, comma 3 e dall'articolo 66, comma 4, della legge regionale 34/1997.».

Art. 25

(Integrazione all'articolo 28 della legge regionale 43/1990)

1. All'articolo 28 della legge regionale 43/1990, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2 bis. L'Amministrazione regionale rende disponibili al pubblico, attraverso le reti informatiche di uso generale, le informazioni essenziali relative alle istruttorie in corso in base alla presente legge, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 19, comma 1.».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 46/1986)

1. Dopo il capo V della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, è inserito il seguente:

«CAPO V bis

Disposizioni speciali per l'attuazione di lavori pubblici

Art. 32 bis

(Campo di applicazione)

1. Nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, si applicano, anche in deroga alle vigenti norme, le disposizioni del presente capo ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, qualora non siano utilmente esperibili le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento dei necessari interventi.

2. L'eccezionalità dell'evento o della situazione è motivatamente deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, con provvedimento da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

3. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, nonché per i progetti ammessi al finanziamento del fondo di cui all'articolo 9, comma 1,

lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 per l'anno 2000-2002.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 32 ter

(Conferenza regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32 bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

4. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della Conferenza per i lavori di interesse subregionale; la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della Conferenza per le opere di competenza della Regione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.

Art. 32 quater

(Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge

11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, nonché dagli articoli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto viene depositato presso la struttura competente ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 4, e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Conferenza.

Art. 32 quinquies

(Snellimento delle procedure autorizzatorie)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del D.P.R. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 quater, comma 3.

2. Il provvedimento finale assunto in sede di conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998.

3. Sono abolite tutte le altre procedure di controllo e esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nullaosta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, ad esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Qualora alla conferenza partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi

aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

5. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciate sulla base del provvedimento finale assunto dalla conferenza.

Art. 32 sexies

(Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento)

1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.

2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'articolo 32 quater, valutati favorevolmente dalla Conferenza.

Art. 32 septies

(Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)

1. Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune nel cui territorio ricade l'intervento esprime il proprio assenso o dissenso con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'assenso all'intervento costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

2. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata senza ritardo alla Conferenza in quanto vincolante per la conseguente valutazione del progetto.

3. Il provvedimento favorevole assunto dalla Conferenza costituisce approvazione della variante dello strumento urbanistico.».

Art. 27

(Norma di coordinamento)

1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.

2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

(Definizione degli impianti a struttura semplice)

1. Gli impianti a struttura semplice, di cui all'articolo 13, comma 7, sono gli impianti aventi le caratteristiche definite nell'allegato A. Tale allegato è modificabile con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 29

(Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.».

2. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.».

3. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.».

4. All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.».

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX

SEMPLIFICAZIONE DEL CORPO LEGISLATIVO REGIONALE

Art. 32

(Finalità)

1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia

Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.

Art. 33

(Abrogazione di disposizioni regionali)

1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.

Art. 34

(Conferma delle abrogazioni implicite)

1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.

Art. 35

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.

CAPO X

NORME FINANZIARIE

Art. 36

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 156 e 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 «Spese relative alla valutazione di impatto ambientale», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire

1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale - con la denominazione «Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA».

4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 12 febbraio 2001

ANTONIONE

ALLEGATO A)

(riferito all'articolo 28)

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

Sono da considerarsi impianti a struttura semplice quelli che non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali e che:

- a) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale;
- b) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989);
- c) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; legge 19 maggio 1997, n. 137; articoli 18 e 21 della legge 128/1998);
- d) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

ALLEGATO B)

(riferito all'articolo 33)

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ABROGATE

- 1) legge regionale 6 settembre 1965, n. 19
Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli studenti della Scuola Media, degli Istituti Professionali e delle Scuole Medie di II grado.
- 2) legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22
Provvidenze per l'edilizia scolastica.
- 3) articolo 1, primo comma, numero 1, lettera a) e numero 6, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.
- 4) legge regionale 11 novembre 1965, n. 25
Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.
- 5) legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30
Provvidenze per la prevenzione delle inondazioni e per la riparazione dei danni alle opere pubbliche provocati da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, nell'anno 1965.
- 6) legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32
Provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico.
- 7) legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36
Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.
- 8) legge regionale 23 maggio 1966, n. 6
Concessione di contributi a favore di Comuni deficitari in ordine a mutui per opere pubbliche, assunti negli anni 1963, 1964, 1965, senza il contributo dello Stato.
- 9) legge regionale 7 giugno 1966, n. 9
Contributo a favore del Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste.
- 10) legge regionale 27 giugno 1966, n. 10
Provvidenze per le infrastrutture scolastiche.
- 11) legge regionale 11 luglio 1966, n. 13
Provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari
- 12) legge regionale 19 luglio 1966, n. 15
Provvidenze per l'assistenza scolastica in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo e degli studenti degli Istituti professionali e delle scuole medie di II grado - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19.

- 13) legge regionale 10 agosto 1966, n. 19
Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.
- 14) legge regionale 10 agosto 1966, n. 20
Provvedimenti per agevolare ed incrementare la costruzione di impianti ed attrezzature, sportivi e ricreativi.
- 15) legge regionale 22 agosto 1966, n. 23
Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.
- 16) legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28
Provvedimenti per favorire la ricerca di sostanze minerali e di altre risorse naturali.
- 17) legge regionale 15 novembre 1966, n. 30
Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali.
- 18) legge regionale 12 dicembre 1966, n. 31
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.
- 19) legge regionale 15 dicembre 1966, n. 32
Aumento del limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.
- 20) legge regionale 27 gennaio 1967, n. 3
Provvidenze integrative a favore delle imprese colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 nel territorio regionale.
- 21) legge regionale 22 maggio 1967, n. 7
Norme di integrazione della legge regionale 23 maggio 1966, n. 6 - Provvidenze a favore di Comuni deficitari.
- 22) legge regionale 14 giugno 1967, n. 12
Provvedimenti per agevolare ed incrementare l'acquisizione e urbanizzazione primaria di aree destinate all'edilizia economica e popolare e per la formazione di piani urbanistici previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.
- 23) legge regionale 20 giugno 1967, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.
- 24) articoli 7 e 8 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20
Modifiche alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, riguardante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione.
- 25) legge regionale 24 agosto 1967, n. 21
Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale.
- 26) articoli 21, 23, 24, 27, 28, 35, 41 e da 65 a 67 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
- 27) legge regionale 20 ottobre 1967, n. 24
Modifica alla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 ed interpretazione autentica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.
- 28) articoli da 2 a 8 e da 15 a 20 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26
Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione.
- 29) legge regionale 22 gennaio 1968, n. 7
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, riguardante sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale.
- 30) legge regionale 19 febbraio 1968, n. 10
Ulteriori provvidenze per le infrastrutture scolastiche di cui alla legge regionale 27 giugno 1966, n. 10.
- 31) legge regionale 7 marzo 1968, n. 11
Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.
- 32) legge regionale 7 marzo 1968, n. 13
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, concernente «Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione».
- 33) legge regionale 7 marzo 1968, n. 14
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente «Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate».
- 34) legge regionale 11 marzo 1968, n. 16
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente «Provvedimenti a favore dei centri per malattie sociali».
- 35) legge regionale 16 aprile 1968, n. 24
Autorizzazione all'acquisto di beni immobili siti nel compendio minerario regionale di Cave del Predil e alla corresponsione di indennizzi per costruzioni e miglioramenti di immobili siti su terreno demaniale, trasferito alla Regione.
- 36) legge regionale 16 aprile 1968, n. 25
Limitazione delle catture di salmonidi nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

- 37) legge regionale 16 aprile 1968, n. 26
Finanziamento delle opere di sistemazione dei servizi di confine al valico di Coccau.
- 38) legge regionale 16 aprile 1968, n. 27
Finanziamento di un lotto funzionale del raccordo autostradale Villesse-Gorizia.
- 39) articoli 14 e 15 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale.
- 40) legge regionale 27 agosto 1968, n. 31
Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale.
- 41) legge regionale 15 novembre 1968, n. 33
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.
- 42) legge regionale 25 novembre 1968, n. 35
Ulteriore finanziamento della legge regionale 1 settembre 1966, n. 25, per la concessione di sussidi straordinari a studenti bisognosi.
- 43) articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1968, n. 40
Contributi a Centri e Istituti di documentazione operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 44) legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42
Esercizio di funzioni amministrative e provvidenze a favore del turismo nella regione - Modificazioni alle leggi regionali 2 marzo 1966, n. 3 e 24 agosto 1967, n. 21.
- 45) legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1
Finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse - Gorizia.
- 46) legge regionale 7 marzo 1969, n. 2
Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, concernente: Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.
- 47) legge regionale 18 aprile 1969, n. 4
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, concernente provvidenze a favore dell'istruzione professionale e delle scuole per infermieri ed assistenti sanitari.
- 48) legge regionale 23 aprile 1969, n. 5
Sovvenzioni al Consorzio per l'Aeroporto Giuliano quale concorso per il Perseguimento dei fini istituzionali ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.
- 49) legge regionale 2 maggio 1969, n. 6
Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato nel Friuli-Venezia Giulia (ESA).
- 50) legge regionale 3 giugno 1969, n. 8
Soccorso alpino e speleologico nella Regione.
- 51) articoli da 10 a 12 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 52) legge regionale 7 luglio 1969, n. 12
Integrazione alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente «Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate».
- 53) legge regionale 14 luglio 1969, n. 14
Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente: «Provvedimenti a favore dei centri per malattie sociali».
- 54) legge regionale 22 luglio 1969, n. 16
Provvedimenti a favore del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella Regione.
- 55) legge regionale 24 luglio 1969, n. 18
Norme riguardanti contratti agrari di affitto misto in atto nel Friuli-Venezia Giulia.
- 56) legge regionale 28 luglio 1969, n. 19
Modifiche e integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.
- 57) legge regionale 28 luglio 1969, n. 20
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente «Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso stradale».
- 58) legge regionale 28 luglio 1969, n. 21
Rifinanziamento della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per infrastrutture scolastiche.
- 59) legge regionale 29 luglio 1969, n. 23
Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, concernente la formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 60) legge regionale 1 agosto 1969, n. 24
Rifinanziamento della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e interpretazione autentica dell'articolo 2 della stessa legge.
- 61) legge regionale 6 agosto 1969, n. 26
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.
- 62) articoli 7 e 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18

- ottobre 1967, n. 22 concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali».
- 63) legge regionale 19 agosto 1969, n. 33
Nomina e composizione dei collegi dei revisori degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- 64) legge regionale 30 settembre 1969, n. 35
Contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.
- 65) legge regionale 18 dicembre 1969, n. 39
Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, integrata dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.
- 66) legge regionale 24 dicembre 1969, n. 43
Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti a favore degli esercizi di affittacamere e degli esercizi di ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale, così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42.
- 67) legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44
Interventi infrastrutturali ed ulteriori finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella Regione, nonché contributo per le celebrazioni del XXV anniversario delle zone libere della Carnia e del Friuli.
- 68) legge regionale 31 dicembre 1969, n. 47
Contributi straordinari per l'allestimento delle mostre di pittura dedicate a Giovanni Battista Tiepolo e a Giovanni Antonio Sacchi da Pordenone.
- 69) legge regionale 26 febbraio 1970, n. 7
Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, sul piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.
- 70) legge regionale 27 marzo 1970, n. 9
Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1, concernente il finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse - Gorizia.
- 71) legge regionale 27 marzo 1970, n. 10
Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche della Regione.
- 72) legge regionale 14 aprile 1970, n. 12
Regime transitorio in materia di collocamento a riposo del personale regionale.
- 73) legge regionale 27 maggio 1970, n. 16
Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane.
- 74) legge regionale 3 giugno 1970, n. 20
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale.
- 75) legge regionale 3 giugno 1970, n. 21
Interpretazione dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, recante provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella Regione, e ulteriore autorizzazione di spesa per gli scopi della legge stessa, nonché della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.
- 76) legge regionale 8 giugno 1970, n. 22
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2.
- 77) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23
Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica.
- 78) articoli da 7 a 11 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27
Modificazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificata dalla legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e alla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernenti il turismo.
- 79) legge regionale 28 luglio 1970, n. 28
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1969, n. 6, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.
- 80) legge regionale 3 agosto 1970, n. 30
Provvedimenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'assistenza della prima infanzia.
- 81) legge regionale 10 agosto 1970, n. 34
Rifinanziamento e modifica della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, avente ad oggetto provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.
- 82) legge regionale 11 novembre 1970, n. 37
Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26, concernenti interventi

- regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive, e ulteriore autorizzazione di spesa.
- 83) articoli da 1 a 4 della legge regionale 23 novembre 1970, n. 39
Interventi straordinari in alcuni settori dell'economia regionale.
- 84) legge regionale 23 novembre 1970, n. 42
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente i servizi di pronto soccorso stradale.
- 85) legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46
Contributi straordinari per l'acquisto di attrezzi o impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale.
- 86) legge regionale 17 dicembre 1970, n. 47
Rifinanziamento della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, concernente sovvenzioni al Consorzio per l'Aeroporto Giuliano quale concorso per il perseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa la gestione dei servizi aeroportuali.
- 87) legge regionale 24 dicembre 1970, n. 50
Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale, così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, e dalla legge regionale 24 dicembre 1969, n. 43.
- 88) legge regionale 20 gennaio 1971, n. 4
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, riguardante «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali».
- 89) legge regionale 20 gennaio 1971, n. 5
Disposizione transitoria per la concentrazione di enti ospedalieri.
- 90) legge regionale 15 aprile 1971, n. 14
Potenziamento di Centri ed Istituti di documentazione operanti nel territorio regionale.
- 91) legge regionale 15 aprile 1971, n. 15
Modificazioni alle leggi regionali 31 dicembre 1965, n. 36 e 10 agosto 1970, n. 34, concernenti provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari, di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.
- 92) legge regionale 28 maggio 1971, n. 20
Ulteriore finanziamento delle leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e 15 marzo 1968, n. 17, concernenti: «Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali».
- 93) legge regionale 16 giugno 1971, n. 21
Sovvenzioni per lo studio contro le fonti di inquinamento ambientale e istituzione del Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia.
- 94) legge regionale 25 giugno 1971, n. 23
Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche.
- 95) legge regionale 1 luglio 1971, n. 24
Contributi alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Trieste per il funzionamento della Commissione per lo sviluppo traffici del porto di Trieste.
- 96) legge regionale 1 luglio 1971, n. 26
Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».
- 97) legge regionale 3 agosto 1971, n. 30
Interventi regionali per la profilassi e le terapie delle malattie infettive e diffuse e per la disinfezione da insetti.
- 98) legge regionale 3 agosto 1971, n. 31
Garanzia fideiussoria a favore degli enti ospedalieri della Regione per anticipazioni di fondi.
- 99) legge regionale 3 agosto 1971, n. 32
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, avente per oggetto provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale.
- 100) legge regionale 6 agosto 1971, n. 33
Assegnazione di speciali sovvenzioni regionali a favore di titolari di concessioni regionali di auto-servizi di linea.
- 101) legge regionale 16 agosto 1971, n. 36
Ulteriori finanziamenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 18 ottobre 1967, n. 22, e 14 agosto 1969, n. 29.
- 102) legge regionale 25 agosto 1971, n. 42
Interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.
- 103) legge regionale 26 agosto 1971, n. 43
Modifiche delle leggi regionali per l'assistenza scolastica e per il diritto allo studio.
- 104) legge regionale 8 novembre 1971, n. 45
Norme di integrazione e modifica alle leggi regionali sull'ordinamento degli uffici.
- 105) legge regionale 9 novembre 1971, n. 46
Norme di adattamento al personale regionale delle disposizioni contenute nei DPR 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

- 106) legge regionale 11 novembre 1971, n. 48
Provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere ai fini dello sviluppo del turismo regionale.
- 107) legge regionale 12 novembre 1971, n. 49
Ammissione - in via straordinaria - di iniziative di interesse turistico alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.
- 108) legge regionale 13 novembre 1971, n. 50
Rifinanziamento con integrazioni e modifiche della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, già modificate dall'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27.
- 109) articoli 3, 4, 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.
- 110) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 62
Ulteriore finanziamento per gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49 «Costruzione di abitazioni destinate a lavoratori agricoli dipendenti».
- 111) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 63
Rifinanziamento del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di centri commerciali, e ulteriore spesa per le finalità previste dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste.
- 112) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 64
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 «Recupero sociale dei minorati psichici e fisici» e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 «Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali».
- 113) legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66
Contributi per i servizi di emodialisi.
- 114) legge regionale 30 dicembre 1971, n. 69
Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.
- 115) legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, concernente «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali».
- 116) legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71
Concorso regionale nell'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nelle opere pubbliche.
- 117) legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4
Provvidenze a favore dell'agricoltura e delle abitazioni rurali.
- 118) legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5
Interventi regionali per un piano di edilizia scolastica. Interpretazione autentica degli articoli 15 e 16 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernente finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e dell'istruzione superiore nella Regione. Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, concernente provvidenze per l'edilizia scolastica, e della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, concernente provvidenze per le infrastrutture scolastiche.
- 119) legge regionale 24 marzo 1972, n. 7
Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44.
- 120) legge regionale 4 aprile 1972, n. 8
Interventi regionali per l'attuazione di piani di riconversione e di trasformazione di stabilimenti industriali che cessano la precedente attività.
- 121) legge regionale 6 aprile 1972, n. 12
Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane.
- 122) legge regionale 6 aprile 1972, n. 13
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, concernente provvidenze a favore di istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici.
- 123) legge regionale 6 aprile 1972, n. 16
Intervento regionale per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico.
- 124) legge regionale 10 aprile 1972, n. 19
Rifinanziamento e integrazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente «Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale».
- 125) legge regionale 24 aprile 1972, n. 21
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente «Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali».
- 126) legge regionale 27 aprile 1972, n. 23
Fusione di Enti ospedalieri.
- 127) legge regionale 22 giugno 1972, n. 26
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento del Capo I della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26,

- concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».
- 128) legge regionale 26 giugno 1972, n. 27
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente «Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico - sanitari e di impianti idrotermali ed idrominerali, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari».
- 129) legge regionale 13 luglio 1972, n. 28
Ulteriori provvidenze regionali per il settore dei trasporti.
- 130) legge regionale 2 agosto 1972, n. 34
Interventi a favore degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle Associazioni Pro Loco della Regione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42.
- 131) legge regionale 3 agosto 1972, n. 35
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, concernente «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali».
- 132) legge regionale 7 agosto 1972, n. 37
Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per la costruzione o l'ampliamento di stabilimenti industriali in zone montane.
- 133) legge regionale 8 agosto 1972, n. 38
Provvidenze per l'assicurazione scolastica regionale.
- 134) legge regionale 11 agosto 1972, n. 39
Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali d'interesse regionale.
- 135) articoli 2 e 10 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40
Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31.
- 136) legge regionale 14 agosto 1972, n. 41
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 27 agosto 1968, n. 31, concernente «Sovvenzioni a favore di Istituzioni scolastiche di interesse regionale».
- 137) legge regionale 17 agosto 1972, n. 43
Rifinanziamento della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23, concernente «Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche».
- 138) legge regionale 19 agosto 1972, n. 45
Interventi finanziari in materia di urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 ed alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60.
- 139) articolo 12 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 49
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione), e modificazione alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti).
- 140) legge regionale 21 novembre 1972, n. 51
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive», già modificata, integrata e rifinanziata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 1^o luglio 1971, n. 26, e dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26.
- 141) legge regionale 27 novembre 1972, n. 54
Tutela sanitaria nei luoghi di lavoro.
- 142) articoli da 5 a 14 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56
Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.
- 143) legge regionale 17 gennaio 1973, n. 4
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, concernente, tra l'altro, provvidenze per l'edilizia e per le infrastrutture scolastiche.
- 144) legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6
Rifinanziamento del Capo VI della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.
- 145) legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalle leggi regionali 18 agosto 1966, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni «Recupero sociale dei minorati psichici e fisici» e 7 marzo 1968, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni «Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per la assistenza psichiatrica e di igiene mentale».
- 146) legge regionale 28 febbraio 1973, n. 15
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale

- 22 agosto 1966, n. 23, concernente «Piano di intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche» e rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, concernente «Interventi regionali per il trattamento dei liquami di rifiuti delle fognature urbane».
- 147) legge regionale 29 marzo 1973, n. 21
Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, modificata ed integrata dalla legge regionale 3 giugno 1969, n. 9, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.
- 148) legge regionale 29 marzo 1973, n. 22
Nuovi provvedimenti in materia di trasporti - Modifiche alle leggi regionali 23 aprile 1969, n. 5, 10 aprile 1972, n. 18 e 13 luglio 1972, n. 28.
- 149) legge regionale 31 marzo 1973, n. 24
Finanziamento a favore della Società per Azioni «Autovie Venete» con sede in Trieste.
- 150) legge regionale 2 aprile 1973, n. 25
Provvedimenti regionali per l'istruzione.
- 151) legge regionale 4 maggio 1973, n. 30
Provvidenze a favore dei beni silvo-pastorali e per il pronto intervento - Integrazione della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2.
- 152) articoli 2 e 8 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32
Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione.
- 153) legge regionale 4 maggio 1973, n. 35
Rifinanziamento della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, «Provvidenze a favore delle Associazioni Donatori Volontari di sangue della Regione» modificata ed integrata con la legge regionale 17 novembre 1972, n. 47.
- 154) legge regionale 4 maggio 1973, n. 36
Provvidenze a favore dell'apprendistato artigiano.
- 155) legge regionale 4 maggio 1973, n. 40
Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (ERSA).
- 156) legge regionale 10 maggio 1973, n. 41
Riordinamento delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, ed inquadramento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando.
- 157) legge regionale 11 maggio 1973, n. 42
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 (Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari) .
- 158) legge regionale 18 maggio 1973, n. 47
Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico.
- 159) legge regionale 30 novembre 1973, n. 56
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare la efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche).
- 160) legge regionale 5 marzo 1974, n. 5
Anticipazione di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegni perequativo al personale.
- 161) legge regionale 18 marzo 1974, n. 7
Estensione al personale regionale dell'assegno perequativo e norme di adattamento alle disposizioni del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
- 162) legge regionale 1 aprile 1974, n. 9
Rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni concernente: «Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie».
- 163) legge regionale 1 aprile 1974, n. 11
Rifinanziamento di leggi regionali recanti interventi in materia di assistenza sociale.
- 164) legge regionale 16 aprile 1974, n. 13
Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.
- 165) legge regionale 17 aprile 1974, n. 15
Rifinanziamento delle leggi regionali 30 dicembre 1968, n. 42, e 2 agosto 1972, n. 34, nonché sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione.
- 166) legge regionale 13 maggio 1974, n. 17
Disciplina del commercio e degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. Piani comunali e sanzioni amministrative.
- 167) legge regionale 13 maggio 1974, n. 18
Piano per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione delle produzioni animali nella Regione.
- 168) legge regionale 17 maggio 1974, n. 22
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive», come modificata ed integra-

- ta dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26, e dalla legge regionale 21 novembre 1972, n. 51.
- 169) legge regionale 24 giugno 1974, n. 26
Concessione di finanziamenti alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per la corresponsione degli assegni perequativi, per il primo semestre 1974, al personale.
- 170) legge regionale 5 luglio 1974, n. 28
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno.
- 171) legge regionale 17 luglio 1974, n. 31
Norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.
- 172) legge regionale 25 luglio 1974, n. 32
Rifinanziamento con ulteriore modificazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 - Capo III - ed ulteriori modifiche delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e 29 dicembre 1965, n. 32.
- 173) legge regionale 30 luglio 1974, n. 34
Interventi a favore dei porti regionali e integrazione della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2 e successive modificazioni.
- 174) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37
Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica.
- 175) articoli 4 e 5 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 38
Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della Regione.
- 176) legge regionale 10 agosto 1974, n. 39
Provvedimenti straordinari per l'edilizia scolastica.
- 177) legge regionale 13 agosto 1974, n. 40
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'ERSA.
- 178) legge regionale 28 agosto 1974, n. 44
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni e 4 aprile 1972, n. 8, concernenti provvidenze a favore di imprese operanti nel settore dell'industria.
- 179) legge regionale 17 gennaio 1975, n. 2
Proroga della durata in carica degli organi elettivi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.
- 180) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 3
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.
- 181) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 4
Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive», come modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 novembre 1970, n. 37, 22 giugno 1972, n. 26, 21 novembre 1972, n. 51, e 17 maggio 1974, n. 22.
- 182) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 6
Sovvenzioni a favore delle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM e dell'AICCE.
- 183) legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 - Rifinanziamento della legge regionale 18 maggio 1973, n. 47 - Rifinanziamento della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11 come modificata con legge regionale 3 agosto 1971, n. 32. Contributi per l'assistenza materno-infantile. Rifinanziamento, con modifiche e integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 28 luglio 1969, n. 20.
- 184) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 11
Cessione gratuita all'ANAS di una porzione di mq. 2241 della p.c. 1444/1 della PT 906 Comune censuario di Villesse.
- 185) legge regionale 1 aprile 1975, n. 20
Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 21, relativo all'istituzione del Comitato d'orientamento sui problemi dell'ecologia.
- 186) legge regionale 14 aprile 1975, n. 21
Interventi della Regione per favorire iniziative di carattere culturale, storico, didattico e documentaristico nel 30° anniversario della Liberazione.
- 187) articoli 4, 5, 11, 14 e 15 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22
Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.
- 188) legge regionale 15 maggio 1975, n. 23
Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico.
- 189) legge regionale 15 maggio 1975, n. 24
Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1972, n. 34. Contributi annuali agli Enti provinciali per il turismo.
- 190) legge regionale 17 maggio 1975, n. 25
Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali.

- 191) legge regionale 3 giugno 1975, n. 27
Interventi straordinari e provvidenze a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto.
- 192) legge regionale 16 giugno 1975, n. 34
Rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44 e successive modificazioni, avente ad oggetto provvidenze a favore della Casa di Riposo per ciechi «Angelo e Renata Masieri» sita in Luseriaco di Tricesimo.
- 193) legge regionale 18 giugno 1975, n. 35
Disposizioni relative al personale degli enti soppressi in forza del DPR 31 dicembre 1972, n. 1036.
- 194) articoli da 1 a 14 e 22 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modificazioni - Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 - Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettere b) e c) - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni - Modifica del Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, (concernenti l'assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l'Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione).
- 195) legge regionale 27 giugno 1975, n. 43
Interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari.
- 196) legge regionale 5 agosto 1975, n. 47
Sovvenzioni all'ERSA (Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura) per lo svolgimento di programmi di difesa antigrandine.
- 197) legge regionale 7 agosto 1975, n. 51
Interventi a sostegno dello sviluppo agricolo.
- 198) legge regionale 7 agosto 1975, n. 52
Provvidenze a favore degli uffici tecnici dei Consorzi fra Comuni.
- 199) legge regionale 12 agosto 1975, n. 55
Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.
- 200) legge regionale 22 agosto 1975, n. 59
Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 (provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 201) legge regionale 27 agosto 1975, n. 60
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.
- 202) legge regionale 27 agosto 1975, n. 63
Contributo all'Unione Ginnastica Goriziana per la costruzione del Palazzetto dello sport di Gorizia.
- 203) legge regionale 21 novembre 1975, n. 71
Contributi a favore delle Amministrazioni provinciali per interventi nel settore della caccia e della pesca in acque interne.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 34)

CONFERMA DI ABROGAZIONI IMPLICITE

- 1) legge regionale 21 novembre 1964, n. 3
Norme concernenti il trattamento economico del personale comandato od assunto provvisoriamente per la prima costituzione degli uffici regionali. (Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)
- 2) legge regionale 8 marzo 1965, n. 2
Istituzione del «Comitato degli Assessori Regionali per lo sviluppo della montagna» e della «Commissione consultiva per l'economia montana». (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35)
- 3) legge regionale 12 aprile 1965, n. 3
Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere generico. (Implicitamente abrogata dall'articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869)
- 4) legge regionale 25 giugno 1965, n. 7
Ordinamento e Sede di alcuni Uffici della Regione, contingenti numerici provvisori del personale e modifiche alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3. (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)
- 5) legge regionale 22 luglio 1965, n. 12
Contributi in capitale a favore dei Comuni e degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

- (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 6) legge regionale 3 agosto 1965, n. 13
Provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 1 giugno 1966, n. 8)
- 7) legge regionale 16 novembre 1965, n. 26
Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 8) legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35
La formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42)
- 9) legge regionale 4 aprile 1966, n. 4
Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12)
- 10) legge regionale 25 maggio 1966, n. 7
Istituzione e ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42).
- 11) legge regionale 1 luglio 1966, n. 11
Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)
- 12) legge regionale 11 agosto 1966, n. 21
Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 16 agosto 1979, n. 42)
- 13) legge regionale 10 febbraio 1967, n. 4
Contingenti numerici provvisori del personale regionale.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto delle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 21 e 28 marzo 1968, n. 22)
- 14) legge regionale 6 giugno 1967, n. 10
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1965, n. 33.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)
- 15) articoli da 47 a 48 bis della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
(Implicitamente abrogati dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 16) articoli da 50 a 54 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
(Implicitamente abrogati dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46)
- 17) legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27
Provvedimenti per incentivare l'edilizia popolare ed economica nella Regione.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 18) legge regionale 7 marzo 1968, n. 12
Ulteriore autorizzazione di spesa per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, concernente «Interventi d'urgenza per lavori ed opere di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana».
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69)
- 19) legge regionale 15 marzo 1968, n. 17
Integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernente: «Opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali».
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)
- 20) legge regionale 28 marzo 1968, n. 21
Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 21) legge regionale 20 dicembre 1968, n. 38
Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 22) legge regionale 3 giugno 1969, n. 9
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1966, n. 21, concernente provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 16 agosto 1979, n. 42)
- 23) legge regionale 30 giugno 1969, n. 10
Norme d'interpretazione, d'integrazione e di modifica della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)

- 24) legge regionale 22 luglio 1969, n. 15
Provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 25) legge regionale 28 luglio 1969, n. 22
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56)
- 26) legge regionale 29 luglio 1969, n. 23
Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, concernente la formazione professionale dei lavoratori nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 18 maggio 1978, n. 42)
- 27) articoli da 1 a 5 e 11, 12, 15 e 16 legge regionale 14 agosto 1969, n. 29
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali».
(Implicitamente abrogati dalla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24)
- 28) articolo 13 legge regionale 14 agosto 1969, n. 29
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali».
(Implicitamente abrogato dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 29) articoli 14 e 17 legge regionale 14 agosto 1969, n. 29
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 concernente: «Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare. - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali».
(Implicitamente abrogati dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46)
- 30) legge regionale 10 novembre 1969, n. 36
Stato giuridico e trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 31) legge regionale 24 novembre 1969, n. 37
Ulteriore autorizzazione di spesa e integrazione dei provvedimenti a favore della bachicoltura regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 13 luglio 1998, n. 12)
- 32) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41
Disposizioni di coordinamento ed ulteriori norme di interpretazione e d'integrazione delle leggi regionali in materia di stato giuridico e di Trattamento economico del personale e di ordinamento degli uffici.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 33) legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45
Adeguamento del trattamento economico degli impiegati della Regione al trattamento economico degli impiegati dello Stato.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 34) legge regionale 26 gennaio 1970, n. 4
Trattamento previdenziale per il personale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 35) legge regionale 1 giugno 1970, n. 18
Rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, concernente contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30)
- 36) articoli 1 e 2 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2.
(Implicitamente abrogati dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)
- 37) legge regionale 23 luglio 1970, n. 26
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 concernente «Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, concernente «Istituzione del Comitato regionale consultivo dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana».
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18)
- 38) legge regionale 10 agosto 1970, n. 35
Norme d'integrazione e modifica della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale, e della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, sul Comitato regionale economico - sociale.

- (Implicitamente abrogata parzialmente dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e totalmente dall'articolo 25 della legge regionale n. 7/1981, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27)
- 39) legge regionale 23 novembre 1970, n. 40
Integrazioni alla legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, modificative della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)
- 40) legge regionale 23 novembre 1970, n. 41
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 recante provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)
- 41) legge regionale 27 novembre 1970, n. 43
Interventi a favore dell'edilizia popolare ed economica e modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 42) legge regionale 20 gennaio 1971, n. 3
Norme di integrazione e di modifica alla legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 43) legge regionale 15 aprile 1971, n. 13
Compensi per lavoro straordinario del personale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 44) legge regionale 6 maggio 1971, n. 18
Disposizione di attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 45) legge regionale 12 agosto 1971, n. 34
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, avente ad oggetto istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 10 novembre 1976, n. 59)
- 46) legge regionale 13 agosto 1971, n. 35
Disposizione integrativa in materia di ordinamento degli Istituti autonomi per le case popolari.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 14 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 47) legge regionale 29 novembre 1971, n. 54
Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, aventi ad oggetto provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)
- 48) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58
Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 9 settembre 1996, n. 42)
- 49) articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.
(Implicitamente abrogato dall'articolo 80 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)
- 50) legge regionale 18 luglio 1972, n. 31
Modifiche della legge regionale 28 luglio 1969, n. 22, e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, concernente il recupero sociale dei minorati psichici e fisici.
(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)
- 51) legge regionale 1 agosto 1972, n. 33
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 «Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» come modificata ed integrata dalla legge regionale 12 agosto 1971, n. 34. Rifinanziamento della legge regionale 24 marzo 1971, n. 9 «Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno». Rifinanziamento della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni «Provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia». Rifinanziamento della legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 «Provvidenze integrative a favore degli invalidi civili inabili

- al lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia». (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 10 novembre 1976, n. 59)
- 52) legge regionale 4 agosto 1972, n. 36
Legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente «Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti» - Interpretazione autentica dello articolo 4. (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)
- 53) articolo 19 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40
Provvedimenti nel settore del commercio - Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26, e 19 agosto 1969, n. 31. (Implicitamente abrogato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3)
- 54) legge regionale 17 novembre 1972, n. 47
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, contenente provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della Regione. (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 6 novembre 1981, n. 74)
- 55) legge regionale 23 novembre 1972, n. 52
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1971, n. 41 - Provvidenze a favore dei lavoratori agricoli e dei pescatori marittimi in caso di malattia e di infortunio. (Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)
- 56) legge regionale 1 dicembre 1972, n. 57
Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, in materia di edilizia popolare ed economica. (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 57) legge regionale 27 dicembre 1972, n. 60
Ulteriore finanziamento e disposizione integrativa della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. (Implicitamente abrogata dall'articolo 80, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 a decorrere dal termine ivi previsto)
- 58) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 2
Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, sulla pesca marittima. (Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46)
- 59) legge regionale 22 gennaio 1973, n. 8
Modificazioni del I comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, concernente «Norme sul personale dell'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7». (Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42)
- 60) legge regionale 19 febbraio 1973, n. 11
Provvidenze in favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, integrata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e rifinanziata con integrazioni e modifiche dalla legge regionale 29 novembre 1971, n. 54. (Implicitamente abrogata dall'articolo 39 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)
- 61) legge regionale 2 marzo 1973, n. 16
Rifinanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente «Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti». (Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)
- 62) legge regionale 6 marzo 1973, n. 18
Provvedimenti in materia di edilizia residenziale e norme di applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865. (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 63) legge regionale 9 marzo 1973, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, «Interventi regionali per la estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei pensionati appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonché a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico». (Implicitamente abrogata dall'articolo 39, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)
- 64) legge regionale 4 maggio 1973, n. 34
Rifinanziamento con integrazione e modifiche della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, per l'incremento del patrimonio turistico ricettivo e delle opere complementari all'attività turistica mediante la concessione di contributi in conto interessi. (Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)
- 65) legge regionale 5 novembre 1973, n. 51
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili

- li, previste dalla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni. (Implicitamente abrogata dall'articolo 39, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43)
- 66) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 2
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni concernenti il «Recupero sociale dei minorati psichici e fisici». (Implicitamente abrogata dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 59)
- 67) legge regionale 15 marzo 1974, n. 6
Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: «Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale». (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)
- 68) legge regionale 1 aprile 1974, n. 10
Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente: «Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti», rifinanziata dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16. (Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)
- 69) legge regionale 13 maggio 1974, n. 19
Modifiche, integrazioni ed ulteriore finanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 «Sussidi a favore dei nefropatici». (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21)
- 70) legge regionale 24 giugno 1974, n. 27
Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni «Recupero sociale dei minorati psichici e fisici». (Implicitamente abrogata dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)
- 71) legge regionale 16 agosto 1974, n. 43
Concessione di un assegno straordinario al personale regionale. (Implicitamente abrogata dall'articolo 121, sesto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 72) legge regionale 11 settembre 1974, n. 48
Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa. (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 73) legge regionale 30 dicembre 1974, n. 51
Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 43, concernente: «Concessione di un assegno straordinario al personale regionale» e all'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, concernente: «Ordinamento degli Uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari». (Implicitamente abrogata dall'articolo 121, sesto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48)
- 74) articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 - Rifinanziamento della legge regionale 18 maggio 1973, n. 47 - Rifinanziamento della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11 come modificata con legge regionale 3 agosto 1971, n. 32. Contributi per l'assistenza materno-infantile. Rifinanziamento, con modifiche e integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 28 luglio 1969, n. 20. (Implicitamente abrogato dall'articolo 24, ottavo comma della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14)
- 75) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 10
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica. (Implicitamente abrogata dall'articolo 141, comma 2, lettera b) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52)
- 76) legge regionale 22 maggio 1975, n. 26
Norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 77) legge regionale 11 giugno 1975, n. 29
Interventi per la valorizzazione delle risorse marine e integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni. (Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46)
- 78) legge regionale 16 giugno 1975, n. 33
Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23: «Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale». (Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)
- 79) articoli da 15 a 21 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38

- Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, modificata dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32 e dalla legge regionale 26 gennaio 1973, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19 e successive modificazioni - Rifinanziamento della legge regionale 16 novembre 1972, n. 46, modificata ed integrata con la legge regionale 13 maggio 1974, n. 19 - Integrazione della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 66 - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30 (articolo 1, lettere b) e c)) - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modificazioni - Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 19 maggio 1970, n. 15, e successive modificazioni - Modifica del Capo VII della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44, (concernenti l'assistenza psichiatrica, i centri per le malattie sociali, il pronto soccorso sanitario stradale, i nefropatici, le termiti, i minorati fisici e psichici, i donatori volontari di sangue e l'Istituto regionale di medicina fisica per riabilitazione) .
(Implicitamente abrogati dagli articoli 14, della legge regionale 6 novembre 1981, n. 74 e dall'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)
- 80) legge regionale 21 giugno 1975, n. 40
Rifinanziamento e modifica della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, concernente: «Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 31, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79)
- 81) legge regionale 27 giugno 1975, n. 44
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni: «Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 25, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59)
- 82) legge regionale 27 giugno 1975, n. 46
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente «Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa».
(Implicitamente abrogata da articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 83) articoli da 1 a 36 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65
Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale; Piano straordinario d'interventi finanziari per l'esecuzione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni. Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente «Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali».
(Implicitamente abrogati dall'articolo 129 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75).
- 84) legge regionale 11 novembre 1975, n. 67
Interventi regionali per la progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale del 10 marzo 1979, n. 9)
- 85) legge regionale 15 marzo 1976, n. 3
Integrazione alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 40, concernente: «Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dell'ERSA».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 21)
- 86) legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
Norme finanziarie e di contabilità regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10)
- 87) legge regionale 13 maggio 1976, n. 16
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30 e alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernenti interventi in materia di calamità naturali. Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 11, primo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68)
- 88) legge regionale 5 luglio 1976, n. 29
Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 27.6.1975, n. 46 per agevolare gli interventi degli IACP nel settore dell'edilizia abitativa pubblica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982 n. 75)
- 89) legge regionale 16 agosto 1976, n. 41
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di disposizioni legislative in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 90) legge regionale 20 agosto 1976, n. 44
Modifica ed ulteriore finanziamento della legge

- regionale 20 ottobre 1967, n. 23 «Provvedimenti per la formazione di una Carta tecnica del territorio regionale».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)
- 91) legge regionale 21 agosto 1976, n. 45
Provvidenze per la progettazione di infrastrutture viarie di preminente interesse regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9)
- 92) legge regionale 30 agosto 1976, n. 47
Ulteriore rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3 (Titolo I concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani).
(Implicitamente abrogata dall'articolo 10, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83)
- 93) legge regionale 21 dicembre 1976, n. 67
Modalità di accertamento del reddito dei beneficiari di contributi regionali nel settore dell'edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 94) legge regionale 8 marzo 1977, n. 13
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente «Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa»
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 95) legge regionale 25 luglio 1977, n. 40
Integrazione e rifinanziamenti dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16 relativo a studi per la tutela del patrimonio idrico.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42)
- 96) legge regionale 26 agosto 1977, n. 55
Modifiche ed ulteriori finanziamenti in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 97) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2
Ulteriore modificazione alla legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera e delle opere complementari all'attività turistica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)
- 98) legge regionale 23 gennaio 1978, n. 5
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, e 5 novembre 1973, n. 54.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21)
- 99) legge regionale 3 marzo 1978, n. 12
Norme interpretative e modificative della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, concernente l'edilizia residenziale pubblica.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 100) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15
Autorizzazione all'amministrazione regionale per l'acquisto delle azioni della «Società Immobiliare Triestina S.p.A.» proprietaria dell'albergo Regina di Trieste e destinazione del patrimonio sociale a finalità di pubblico interesse.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 luglio 1981, n.44)
- 101) legge regionale 6 aprile 1978, n. 20
Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 44 (Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale).
(Implicitamente abrogata dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63)
- 102) legge regionale 29 aprile 1978, n. 32
Rifinanziamento della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e successive modificazioni, concernente «Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e sovvenzioni a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti», nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, concernente «Provvedimenti a favore della cooperazione e vigilanza sulle cooperative».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 31, primo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79)
- 103) legge regionale 5 giugno 1978, n. 52
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45 e successive modificazioni, concernente interventi a favore della pesca marittima.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1988, n. 46)
- 104) legge regionale 5 giugno 1978, n. 54
Norme modificative ed integrative della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, riguardante le funzioni regionali di controllo e di amministrazione

- attiva nei confronti degli enti locali.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49)
- 105) legge regionale 16 giugno 1978, n. 67
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di norme in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 106) legge regionale 18 dicembre 1978, n. 86
Modifiche della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e interpretazione autentica dell'articolo 3.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 51, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45)
- 107) legge regionale 8 giugno 1979, n. 30
Finanziamento della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6 recante «Interventi regionali per la costruzione, estensione e miglioramento della rete di distribuzione del gas metano».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 7, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63)
- 108) legge regionale 20 agosto 1979, n. 44
Modificazioni delle leggi regionali - operanti nel settore del turismo - 26 agosto 1966, n. 24 e 5 giugno 1978, n. 53, e rifinanziamento della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)
- 109) legge regionale 27 agosto 1979, n. 49
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 già modificata dalle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 8, 5 novembre 1973, n. 54 e 23 gennaio 1978, n. 5.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21)
- 110) legge regionale 31 agosto 1979, n. 54
Ulteriore finanziamento dell'articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni «Disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze regionali per l'incremento dei servizi relativi».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 72, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41)
- 111) legge regionale 14 dicembre 1979, n. 73
Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 67 concernente norme in materia di edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 112) legge regionale 14 dicembre 1979, n. 74
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 30, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10)
- 113) legge regionale 24 dicembre 1979, n. 76
Interventi regionali in favore degli sfrattati.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982 n. 75)
- 114) articoli da 1 a 6 e 8 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12
Modificazioni all'Ordinamento dell'Amministrazione regionale.
(Implicitamente abrogati dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)
- 115) legge regionale 24 giugno 1980, n. 20
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e contributi straordinari alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea extraurbana in relazione ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8)
- 116) legge regionale 6 settembre 1980, n. 49
Interventi nel settore dell'edilizia abitativa.
(Implicitamente abrogata da articolo 129, primo comma, legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 117) legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme finanziarie di contabilità regionale.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto degli articoli 8 e 30, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10)
- 118) legge regionale 25 febbraio 1981, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, concernente la riforma dell'organizzazione turistica regionale.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10)
- 119) legge regionale 7 maggio 1981, n. 24
Integrazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il completamento di iniziative nel settore dell'edilizia convenzionata - agevolata.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 129, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75)
- 120) legge regionale 2 settembre 1981, n. 58
Ulteriori concessioni di fidejussioni regionali sui

- mutui e sulle anticipazioni che verranno assunti da Enti teatrali del Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 74)
- 121) legge regionale 25 febbraio 1983, n. 19
Applicabilità della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, a favore dei complessi ricettivi complementari (norma di interpretazione autentica) .
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)
- 122) legge regionale 27 maggio 1983, n. 38
Modifiche ed integrazioni agli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, relativi al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42)
- 123) legge regionale 20 giugno 1983, n. 66
Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22)
- 124) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 87
Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, concernente contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20)
- 125) legge regionale 3 aprile 1985, n. 15
Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 57)
- 126) articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.
(Implicitamente abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31)
- 127) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50
Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 concernente «Interventi regionali di politica attiva del lavoro».
(Implicitamente abrogata dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1)
- 128) legge regionale 29 agosto 1987, n. 26
Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, relativa alle indennità di carica e di presenza attribuibili al Presidente, al vicepresidente

te ed ai componenti il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, nonché modifica alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, relativa all'esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali.

(Implicitamente abrogata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46)

- 129) legge regionale 20 giugno 1988, n. 56
Modifica delle norme in materia dei controlli sull'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(Implicitamente abrogata dall'articolo 78, primo comma, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42).

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/1993, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi adde-
detto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;

- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

– Il titolo II del decreto legislativo 112/1998, reca: «Sviluppo economico e attività produttive».

– Il capo IV, del titolo II, del decreto legislativo 112/1998 reca: «Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive».

Note all'articolo 2

– La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, reca: «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale».

– La legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, reca: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica».

Nota all'articolo 3

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. («Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione»), è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 1998.

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), è il seguente:

Art. 11

(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)

1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale; i Centri di assistenza alle imprese sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal loro statuto, con modalità da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività.

2. I Centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, siano esse associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, comprese le attività indirizzate alla eventuale certifica-

zione di qualità degli esercizi del commercio, turismo e servizi, in quanto compatibili con le finalità di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la presente legge emana norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. L'azione amministrativa regionale è disciplinata dalle leggi e regolamenti regionali di settore in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

- a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti di esecuzione delle leggi di settore;
- b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;
- c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
- d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
- f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

Nota all'articolo 8

– Per il titolo della legge regionale 52/1991, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29 della presente legge, è il seguente:

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 21, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione del-

la Giunta regionale, una conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate:

- a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, nel caso in cui la stessa Amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi;
- c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

2. Alla conferenza di servizi l'Amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante nominato dalla Giunta regionale, il quale dispone dei poteri spettanti all'Amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento.

2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.

4. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'Amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie

ai fini dell'assenso. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

7. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, può essere richiesta, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una deliberazione conclusiva del procedimento dalla Giunta regionale.

8. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi/euro 15.493.706,97, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

9. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale è nominato dalla Giunta regionale. Le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante regionale sostituiscono i provvedimenti di competenza dell'amministrazione regionale, salvo che la Giunta regionale non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Note all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 52/1991 è il seguente:

Art. 35

(Salvaguardia)

1. A decorrere dalla data di adozione del P.R.G.C. o delle varianti al piano in vigore e sino alla data di entrata in vigore del Piano medesimo o dell'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale con la quale viene decisa la rielaborazione del P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 32, comma 7, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende, con provvedimento da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia che siano in contrasto con le indicazioni del piano.

2. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'articolo 31, può prevedere che sia adottata analogha sospensione con provvedimento da notificare al richiedente, sentita la Commissione edilizia comunale, per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette; in tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato un apposito elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.

3. Nel periodo di cui al comma 1, l'organo comunale competente sospende altresì le proprie determinazioni sulle domande di concessione ed autorizzazione edilizia che riguardino previsioni del piano sulle quali l'Amministrazione regionale abbia formulato le proprie riserve ai sensi dell'articolo 32, comma 4.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 3 e di cui al comma 2 trovano applicazione nel termine massimo di due anni decorrenti, rispettivamente, dalla deliberazione di adozione del piano e dalla deliberazione di approvazione delle direttive di cui al comma 2.

– Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e modificato dall'articolo 82, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 32 bis

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

- a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;
- b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;
- c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;
- d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);
- e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al P.R.G.C. segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al P.R.G.C., con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al P.R.G.C., nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al P.R.G.C. assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

Note all'articolo 13

– Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».

– Il testo degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (legge comunitaria 1995-1997) »), è il seguente:

Art. 18

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 1996/1982/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1. L'attuazione della direttiva 1996/1982/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
- b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
- c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;
- d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
- e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 21

(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento)

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. *(Modifica la lettera b) del comma 3, dell'articolo 31, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, riportata alla voce Rifiuti solidi urbani).*

– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 17

(Accordi procedurali e accordi sostitutivi del provvedimento)

1. L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.

– Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 84

(Silenzio-assenso)

1. La domanda di concessione o autorizzazione edilizia corredata dalla completa documentazione prevista dal regolamento edilizio si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. L'interessato che intenda avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, alla scadenza del termine fissato dal comma 1 deve provvedere ad inviare la relativa comunicazione al Comune, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la concessione edilizia ai sensi dell'articolo 83.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o già dotate di strumento urbanistico attuativo.

5. Le concessioni o autorizzazioni edilizie, assentite nei modi previsti ai commi 1, 2 e 3, possono essere annullate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2; l'autorità competente deve precedentemente indicare agli interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per provvedere alle modifiche richieste.

6. In caso di annullamento di concessioni o autorizzazioni edilizie trovano applicazione le sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 106 e 104.

7. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentita ai sensi del presente articolo, tiene luogo della concessione o dell'autorizzazione edilizia una copia della domanda presentata al Comune per ottenere i suddetti provvedimenti, nonché degli atti di cui ai commi 2 e 3.

– Il testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), come modificato dall'articolo 17, comma 24, della legge 127/1997, è il seguente:

Art. 16

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

– Il testo dell'articolo 17 della legge 241/1990 è il seguente:

Art. 17

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

– Il testo dell'articolo 82 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 34/1997 e modificato dall'articolo 82, comma 22, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 82

(Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia)

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 3, il parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari. qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 3 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

6. All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.

7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni, l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.

9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.

10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed è notificato entro il termine di cui al comma 5.

11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al medesimo comma 5 o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

– Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 34/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 25, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 86

(Certificato di abitabilità ed agibilità)

1. Affinché le opere conseguenti ad interventi soggetti a concessione,

a autorizzazione edilizia, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere c) e d), o a denuncia nelle ipotesi di cui all'articolo 68, comma 3, lettera b), e agli articoli 69, 70 e 71, possano essere utilizzate, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità o di agibilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, se dovuti, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, nonché il rispetto delle norme vigenti previste ai fini del rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, anche se mancano opere di finitura non pregiudizievoli per l'uso del fabbricato, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio dell'Amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata.

4. Il termine fissato al comma 2 può essere interrotto una sola volta dall'Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

6. Il certificato di agibilità è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma 1 svolto dall'Ufficio tecnico comunale.

6 bis. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'agibilità si intende attestata.

Nota all'articolo 17

– Il testo degli articoli 5 e 11 della legge regionale 43/1990, è il seguente:

Art. 5

(Ambiti di applicazione)

1. Sono sottoposti alla disciplina della presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III:

- a) i progetti di legge e di regolamento aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l'assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali, nonché le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a contenuto programmatico e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I;
- b) i progetti delle opere, e delle loro modifiche sostanziali, individuate secondo le categorie e le soglie di cui all'articolo 6, ovvero localizzate nelle aree sensibili come definite dall'articolo 7, nonché, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, i progetti indicati all'articolo 34, comma 3, per i quali si applica la procedura di cui al Capo III, Sezione II.

Art. 11

(Disposizioni in ordine alla redazione degli studi di impatto ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti di opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del progetto in esame.

2. Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;
 - b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
 - c) la descrizione del progetto con particolare riferimento;
 - 1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
 - 2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio;
 - 3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera progettata;
 - 4) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;
 - 5) ai tempi di realizzazione dell'opera;
 - d) la descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
 - e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggetto all'impatto dell'opera progettata, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;
 - f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e abbandono dell'opera e delle sue alternative per quanto riguarda:
 - 1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
 - 2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
 - g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;
 - h) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;
 - i) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;
 - l) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
 - m) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.
3. Ai fini della predisposizione dello studio, gli estensori del medesimo hanno diritto di accesso alle informazioni disponibili presso

gli uffici della pubblica amministrazione in conformità all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il regolamento di esecuzione determina ulteriori elementi propri dello studio di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere, tenendo conto altresì di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nota all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 43/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Esame preliminare ed eventuale integrazione dello studio)

1. Entro venti giorni dalla presentazione dello studio, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale provvede a un esame preliminare della documentazione presentata e può disporre, con ordinanza del direttore del Servizio stesso, l'integrazione per una sola volta della medesima con gli elementi mancanti o incompleti. L'ordinanza deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste. La procedura riprende al momento della presentazione degli elementi richiesti.

2. L'adozione dell'ordinanza interrompe il termine per l'esame preliminare; il nuovo termine decorre dalla presentazione degli elementi integrativi richiesti.

Nota all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Individuazione delle autorità e del pubblico interessato)

1. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 12, il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, individua le autorità e il pubblico interessato all'opera proposta. Il provvedimento deve altresì fare menzione delle forme di pubblicità dello studio, di cui al successivo articolo 14, comma 1.

2. Sono autorità interessate all'opera proposta:

- a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera;
- b) gli enti ed organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla - osta ed altri atti che consentono la realizzazione dell'opera e riguardanti le seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale;
 - 4) igiene e sanità.

3. Per pubblico interessato all'opera proposta si intende:

- a) gli enti, le associazioni, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi coinvolti dalla realizzazione dell'opera ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed ope-

ranti nella regione, sempreché sia pervenuta istanza all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del primo degli annunci di cui all'articolo 10, comma 2;

- b) i cittadini, singoli od associati, che siano residenti nei comuni di cui al comma 2, lettera a), e abbiano un interesse inerente alla realizzazione dell'opera, sempreché sia pervenuta istanza entro il termine di cui alla lettera a) del presente comma.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 43/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Consultazione delle autorità interessate)

1. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, può essere richiesto, nelle forme previste dagli Statuti dei Comuni, che sullo studio si esprimano i Consigli dei Comuni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a). Analoga richiesta può esser avanzata alla Presidenza del Consiglio regionale da almeno un quarto dei Consiglieri regionali. In tal caso i Consigli interessati sono convocati entro 15 giorni dalla richiesta. Il verbale della relativa seduta è trasmesso all'Amministrazione regionale.

2. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma 1 le autorità interessate di cui all'articolo 13, comma 2, esprimono all'Amministrazione regionale parere sull'opera proposta.

2 bis. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale può disporre al proponente, per una sola volta, con ordinanza del Direttore del Servizio stesso, l'integrazione dello studio con ulteriori elementi informativi e valutativi, che risultino necessari in base all'istruttoria svolta e ai pareri ricevuti. Entro il medesimo termine il proponente può altresì presentare autonomamente ulteriori integrazioni.

2 ter. L'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2 bis, che deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste, sospende la procedura, che riprende al momento della presentazione degli elementi integrativi richiesti.

Note all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 43/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Consultazione del pubblico interessato)

1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere presentate al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove la convocazione di audizioni pubbliche quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Le audizioni sono presiedute dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolgono secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'audizione il Sindaco dà comunicazione all'Amministrazione regionale entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.

3. Gli enti locali interessati possono promuovere ulteriori ed autonome forme di informazione e consultazione rispetto a quelle previste ai commi precedenti al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 4.

– Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 19.

Note all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Parere della Commissione tecnico-consultiva VIA)

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 15 e 16, la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22 esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.

2. Il parere deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali alternative al progetto proposto ovvero di misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera proposta.

– Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990, vedi articolo 24.

Note all'articolo 23

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 43/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Provvedimento di VIA)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA, si pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera proposta; con lo stesso provvedimento può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera prevista. Contestualmente il provvedimento considera le osservazioni, istanze e pareri presentati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, esprimendosi sugli stessi singolarmente o per gruppi.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità e al pubblico interessato individuati ai sensi dell'articolo 13, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso.

– Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 22.

– Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 19.

Note all'articolo 24

– Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 («Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»), è il seguente:

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con de-

creto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

– Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 22.

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, è il seguente:

Art. 28

(Strumenti informativi)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla costituzione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il sistema è realizzato con criteri concordati con il Ministero dell'ambiente al fine di renderlo omogeneo e compatibile con altri sistemi di livello nazionale. Il sistema deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.

2. L'Amministrazione regionale istituisce un Archivio degli studi di impatto ambientale ove sono raccolti e resi accessibili al pubblico gli atti e i documenti concernenti le procedure di VIA.

2 bis. L'Amministrazione regionale rende disponibili al pubblico, attraverso le reti informatiche di uso generale, le informazioni essenziali relative alle istruttorie in corso in base alla presente legge, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 19, comma 1.

3. L'Amministrazione regionale pubblica annualmente un rapporto sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione delle procedure di VIA.

4. L'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione e all'aggiornamento delle cartografie del territorio regionale mirate alla VIA.

– Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 («Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»), come da ultimo modificato dall'articolo 65, comma 3, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 26

(Comitato tecnico regionale)

Il Comitato tecnico regionale è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e della protezione dell'ambiente.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Il Comitato si articola in sette sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:

- a) sezione prima: pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e ricomposizione fondiaria;
- b) sezione seconda: viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto;
- c) sezione terza: opere idrauliche, difesa del suolo e sistemazioni idraulico-forestali;
- d) sezione quarta: acquedotti, fognature, smaltimento rifiuti solidi ed infrastrutture energetiche;
- e) sezione quinta: forestazione e protezione dell'ambiente naturale;
- f) sezione sesta: agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario;
- g) sezione settima: edilizia.

Le sezioni esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni del Comitato.

Per l'esame di particolari problemi di rilievo interdisciplinare possono operare più sezioni congiuntamente. Le sezioni di cui ai punti 1) e 6) del terzo comma operano congiuntamente quando si tratta di esaminare opere relative alla ricomposizione fondiaria.

Al Comitato, a sezioni riunite, può essere, infine, deferito l'esame di questioni di particolare complessità, che investono la competenza di più sezioni e che richiedono, di conseguenza, un apporto conoscitivo interdisciplinare.

Il Comitato a sezioni riunite nonché le sezioni congiunte sono convocate e presiedute dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale o, in caso di assenza o impedimento, da un Direttore regionale da lui designato.

Il Comitato adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da due dipendenti regionali con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale con la suddivisione di competenza fra argomenti di pianificazione territoriale e ricomposizione fondiaria e argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali per la sezione prima; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per la sezione seconda; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente per le sezioni terza e quarta; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale delle foreste e parchi per la sezione quinta; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura per la sezione sesta; da un dipendente in servizio presso la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per la sezione settima e per le sezioni riunite o congiunte. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione regionale.

– Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 46/1986, come da ultimo modificato dall'articolo 66, comma 4, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 27

(Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale)

Le sette sezioni in cui si articola il Comitato si compongono come segue:

Sezione prima:

- dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale;

- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;
- dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale delle foreste;
- dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
- dal Direttore regionale della protezione civile;
- dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a consigliere, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale e in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
- dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o da un suo delegato;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli architetti, all'Ordine degli ingegneri, all'Ordine dei geologi, all'Associazione nazionale degli urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali;
- da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti in Regione e riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti fra i candidati proposti dalle associazioni suddette entro il termine di quindici giorni; scaduto tale termine per la scelta decide il Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

Sezione seconda:

- dall'Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati, in numero di due, dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, e, in numero di uno ciascuna, dalle Direzioni regionali dei lavori pubblici e della pianificazione territoriale;
- da tre esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi e al Collegio dei geometri o dei periti industriali.

Sezione terza:

- dall'Assessore regionale all'ambiente;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale delle foreste;
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;

- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di due e dalle Direzioni regionali delle foreste e dell'agricoltura, in numero di uno ciascuna;
- da quattro esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi, a quello dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed al Collegio dei periti agrari.

Sezione quarta:

- dall'Assessore regionale all'ambiente;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici;
- da tre esperti nelle materie di competenza, scelti in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi e al Collegio dei geometri o dei periti industriali.

Sezione quinta:

- dall'Assessore regionale alle foreste;
- dal Direttore delle foreste;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- (abrogato);
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale delle foreste in numero di due, e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno;
- da quattro esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi, a quello dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed al Collegio dei periti agrari.

Sezione sesta:

- dall'Assessore regionale all'agricoltura;
- dal Direttore regionale dell'agricoltura;
- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dell'agricoltura in numero di tre e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno;
- da cinque esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi ed al Collegio dei periti agrari.

Sezione settima:

- dall'Assessore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore del Servizio tecnico regionale;

- dal Direttore regionale dell'ambiente;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a consigliere, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati in numero di due dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ed in numero di uno ciascuno dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti in numero di due, rispettivamente, fra gli appartenenti all'Ordine degli architetti e a quello degli ingegneri, ed in numero di uno ciascuno fra gli appartenenti al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali.

Ai lavori delle sezioni possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o Ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all'esame della sezione stessa, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.

Le singole sezioni sono rispettivamente presiedute dagli Assessori regionali competenti per materia, ovvero, in loro assenza, dai seguenti Direttori regionali:

- a) la sezione prima dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- b) la sezione seconda dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti;
- c) le sezioni terza e quarta dal Direttore regionale dell'ambiente;
- d) la sezione quinta dal Direttore regionale delle foreste;
- e) la sezione sesta dal Direttore regionale dell'agricoltura;
- f) la sezione settima dal Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

I Direttori regionali possono delegare alla Presidenza di ogni singola sezione un componente la sezione stessa.

Ai componenti esterni del Comitato tecnico regionale compete un gettone di presenza pari a lire 150.000 per le prime quattro ore di ogni seduta delle sezioni del Comitato stesso. Per i lavori svolti nella stessa giornata nelle ore successive, agli stessi compete un gettone di presenza pari a lire 100.000.

Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Qualora, per l'esistenza di situazioni di particolare rilevanza, il Presidente della sezione ritenga sussistere l'opportunità dell'effettuazione di sopralluogo da parte di membri esterni, compete ad essi il trattamento di missione ed il rimborso delle spese, come previsto nel comma precedente, oltre a lire 50.000.

Qualora, infine, per la complessità della questione da esaminare, il Presidente della sezione affidi ai componenti esterni la relazione scritta dell'argomento all'ordine del giorno, compete ad essi lire 100.000 per i progetti edilizi ed urbanistici e lire 50.000 per i progetti da valutare in vista degli aspetti paesaggistici.

Gli oneri previsti dai precedenti commi fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Note all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 28 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 19.

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 23.

Note all'articolo 26

- Per il titolo della legge regionale 46/1986, vedi nota all'articolo 24.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 («Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, è il seguente:

Art. 9

(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

- a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
- b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;
- c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;
- d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario;
- d bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.

- Il testo dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 («Legge quadro in materia di lavori pubblici»), come sostituito dall'articolo 5 quinquies del decreto legge 101/1995, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 216/1995, e da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, è il seguente:

Art. 16

(Attività di progettazione)

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecni-

ca, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi agli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inse-

riscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

– Il testo degli articoli da 18 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 («Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni»), è il seguente:

Art. 18

(Documenti componenti il progetto preliminare)

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- e) planimetria generale e schemi grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:

- a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
- b) è redatto un capitolato speciale prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi previsti dall'articolo 85, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.

Art. 19

(Relazione illustrativa del progetto preliminare)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

- a) la descrizione dell'intervento da realizzare;
- b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche

di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

- d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
- e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
- f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.

Art. 20

(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

Art. 21

(Studio di prefattibilità ambientale)

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

- a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
- e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di set-

tore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

Art. 22

(Schemi grafici del progetto preliminare)

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) sono costituiti:

- a) per opere e lavori puntuali:
 - dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 - dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
 - dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;
 - dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
 - dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
 - dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
 - dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

– dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della legge.

Art. 23

(Calcolo sommario della spesa)

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

- a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.

Art. 24

(Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

- a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
- c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 25

(Documenti componenti il progetto definitivo)

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

2. Esso comprende:

- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
- c) relazioni tecniche specialistiche;
- d) rilievi planaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- e) elaborati grafici;
- f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

- h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) computo metrico estimativo;
- m) quadro economico.

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

– Il testo dell'articolo 7 della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998, è il seguente:

Art. 7

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima

convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

– Il testo degli articoli 139, 146 e 151 del decreto legislativo 490/1999, è il seguente:

Art. 139

(Beni soggetti a tutela)

(legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 146

(Beni tutelati per legge)

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1 e 1 quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

Art. 151

(Alterazione dello stato dei luoghi)

*(legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 7;
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
articolo 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal Decreto legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, articolo 1)*

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurre modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'au-

torizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

– Il testo dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 138

(Annullamento delle autorizzazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'annullamento delle autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni decorrente dall'invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera f).

– Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 27

– Per il testo dell'articolo 32 ter della legge regionale 46/1986, vedi articolo 26.

Nota all'articolo 29

– Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 11.

Note all'articolo 30

– Per il testo dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990, vedi articolo 24.

– Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 22.

– Per il titolo della legge regionale 46/1986, vedi nota all'articolo 24.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 065/Pres. («Legge regionale 46/1986, articoli 26 e 27. Comitato tecnico regionale. Ricostituzione.»), è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 dell'1 aprile 1998.

Note all'articolo 36

– Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 43/1990, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 26

(Attività promozionale della Regione)

1. L'Amministrazione regionale, soprattutto nella fase di prima applicazione della presente legge, promuove, attraverso la Direzione regionale dell'ambiente, ricerche e sperimentazione in materia di impatto ambientale e ne diffonde i risultati, avvalendosi, ove necessario, delle collaborazioni di cui all'articolo 27.

– Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 43/1990 è il seguente:

Art. 27

(*Collaborazioni esterne*)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi - ai fini dell'attuazione della presente legge - della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati, di strutture universitarie, di società e di esperti, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

– Per il testo dell'articolo 28 della legge regionale 43/1990, vedi nota all'articolo 24.

Note all'allegato A riferito all'articolo 28

– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, reca: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1989, n. 171.

– Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

– La legge 19 maggio 1997, n. 137, reca: «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

– Per il testo degli articoli 18 e 21 della legge 128/1998, vedi nota all'articolo 13.

– Il testo degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 («Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»), è il seguente:

Art. 216

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.

Art. 217

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Nota all'allegato B riferito all'articolo 33

3) - Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 («Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali»), come da ultimo modificato dall'articolo 217, primo comma, della legge regionale 53/1981, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:

- 1) a) (*abrogata*)
- b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinché siano destinati:
 - (*abrogato*);
 - a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l'accoglimento in colonie marine e montane, istituti di educazione;
 - (*abrogato*);
- c) (*abrogata*);
- 2) a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico - divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;
- 3) a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;
- b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;
- c) a sostenere spese dirette per l'intervento della Regione a tali manifestazioni nonché per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;
- 4) a) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comi-

- tati, editori, studiosi e giornalisti, nonché a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio - televisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione;
- b) ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;
- c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;
- 5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;
- 6) a) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;
- b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli-Venezia Giulia, nonché di assistere i Friulani ed i Giuliani residenti in altre regioni od all'estero;
- c) *(abrogata)*;
- 7) a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nell'ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonché ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 70

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 5 maggio 1999 e assegnato alla II Commissione permanente in data 12 maggio 1999;

Proposta di legge n. 96

- d'iniziativa dei consiglieri Gherghetta, Petris, Travanut e Sonogo, presentato al Consiglio regionale in data 13 settembre 1999 e assegnato alla II Commissione permanente in data 20 settembre 1999;

- abbinati dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno nella seduta n. 52 del 29 settembre 1999, con nomina di un Comitato ristretto e scelta del disegno di legge n. 70 come testo base;
- esaminati dal Comitato ristretto della II Commissione permanente, nel testo base scelto dalla Commissione, approvato, con modifiche, nella seduta del 12 novembre 1999;
- esaminati dalla II Commissione permanente nel testo proposto dal Comitato ristretto, nella seduta n. 61 del 15 febbraio 2000, n. 64 del 24 febbraio 2000 e n. 65 del 2 marzo 2000; testo approvato a maggioranza, con modifiche, nella seduta n. 77 del 18 ottobre 2000, con relazione di maggioranza dei consiglieri Asquini, Franz e Ritossa e relazione di minoranza dei consiglieri Fontanelli, Moretton e Gherghetta;
- esaminati dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 14 novembre 2000, nelle sedute del 16-28-29 e 30 novembre 2000 e, approvato, a maggioranza, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 12 dicembre 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 2 febbraio 2001, prot. n. 19/2-13/2001 Gab.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI BUTTRIO

(Udine)

Statuto.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1) Il Comune di Buttrio è Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2) Il Comune di Buttrio è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del pro-

prio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate, in base al principio di sussidiarietà; può svolgere le proprie funzioni attraverso le attività esercitate in base all'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3) Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

Popolazione e territorio

1) Il Comune di Buttrio è costituito dalla popolazione appartenente alle Comunità di Buttrio, Vicinale, Cammino e Caminetto e dal relativo territorio di pertinenza.

2) Il territorio del Comune confina con quelli dei Comuni di Pradamano, Premariacco, Manzano e Pavia di Udine ed è costituito con una superficie di Kmq. 17,755 distinta per circa il 70% in territorio pianeggiante e per il restante 30% in zona collinare.

3) Il Comune ha sede in Buttrio ove si riuniscono gli organi istituzionali.

Art. 2 bis

Segni distintivi

1) Il Comune ha un proprio stemma, quello storicamente in uso, riconosciuto con D.P.C.M. 20 maggio 1960.

2) Il Comune ha altresì un proprio gonfalone, descritto e riconosciuto con D.P.R. 4 agosto 1960.

3) Lo stemma e il gonfalone sono il simbolo della Comunità.

4) Il regolamento disciplina l'uso e l'uscita dal territorio comunale del gonfalone e l'eventuale utilizzo dello stemma da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Finalità

1) Il Comune promuove le iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

2) Esercita i propri poteri perseguendo le finalità dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, operando per:

- a. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata sollecitando anche lo sviluppo delle forme di associazioni economico e della cooperazione;
- b. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

c. il raggiungimento della parità sociale ed economica della donna;

d. la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

e. per l'edificazione di una Europa sempre più unita e fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere e per il rispetto della Carta Europea della autonomia locale, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

3) Persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

4) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

5) Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 3 bis

Diritti del contribuente

1) In materia di ordinamento di tributi propri, il Comune con apposite norme regolamentari recepisce i principi dello Statuto del contribuente, introdotti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare:

- a. le disposizioni riguardanti il sistema delle fonti normative in materia tributaria;
- b. le disposizioni che impongono obblighi di informazione, chiarezza e semplificazione nell'attività dell'amministrazione;
- c. le disposizioni volte ad individuare i diritti del contribuente nella tutela della sua integrità patrimoniale, della sua buona fede e della sua sottoposizione ad indagini e verifiche;
- d. le norme che istituiscono organi di controllo e codici di comportamento a garanzia del contribuente, per quanto compatibili.

2) Le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano anche ai concessionari della riscossione di tributi comunali.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 4

Tutela della salute

1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace ser-

vizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

2) Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato direttamente dal Comune o attraverso idonee forme consortili.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

2) Particolare cura sarà posta per la tutela dell'ambiente collinare, del patrimonio boschivo ed il parco della Villa Florio.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2) Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

4) Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e la priorità definite dai piani urbanistici di attuazione.

4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popola-

zione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5) Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubblica calamità, con l'applicazione delle leggi regionali in materia ed in particolare provvedendo alla costituzione della squadra di pronto soccorso.

6) Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Sviluppo economico

1) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2) Tutela e promuove lo sviluppo delle attività industriali e dell'artigianato, compreso quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro.

3) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4) Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, il parere dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3) Ai fini informativi e di trasparenza amministrativa potrà essere pubblicato periodicamente un idoneo bollettino comunale di informazione dell'attività amministrativa comunale, con la pubblicazione dei fatti ed atti che l'hanno caratterizzata.

Art. 10

Servizi pubblici

1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio per la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2) Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 *Organi*

1) Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

2) Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco ed il Consiglio.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 *Costituzione*

1) Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 16 membri avendo il Comune di Buttrio una popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Esso è presieduto dal Sindaco.

2) Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

3) Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

4) Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di

indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 13

Competenze ed attribuzioni

1) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2) Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e l'imparzialità.

4) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;
- d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- h. la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n. la nomina della commissione elettorale comunale in base al T.U. 20 marzo 1967, n. 223. La nomina dei rappresentanti in seno alla Commissione dello I.A.C.P. e membri del Distretto scolastico;
- o. discute ed affronta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco sentita la Giunta comunale.

5) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

6) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 Consiglieri

1) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati ai sensi dell'articolo 71, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000.

3) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adotta dal Consiglio la relativa deliberazione.

4) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

5) Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

7) I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza nei modi indicati dal regolamento interno.

8) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a norma del regolamento interno.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2) L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

3) Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

4) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6) Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

7) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

8) Il consigliere comunale, nel corso delle sedute del consiglio e delle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, può esprimersi in lingua friulana.

9) Le modalità per l'esercizio di tale diritto e per garantire la comprensione sono stabilite dal regolamento consiliare, in conformità alla vigente normativa in materia.

10) Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 16

Sessioni e convocazioni

1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.

2) Le sessioni ordinarie si svolgono:

- a. entro il mese di giugno o altra data stabilita dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- b. entro il mese di dicembre o altra data stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- c. entro il mese di settembre o altra data stabilita dalla legge, per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e garantire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

3) Sono da considerare ordinarie, le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4) Le sessioni straordinarie, potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

5) Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula, sentita la Giunta comunale, l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

6) Gli adempimenti previsti dal quinto comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

7) Ai sensi dell'articolo n. 26 della legge regionale n. 23/1997 nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede l'assessore regionale per le autonomie locali.

8) La prima seduta del Consiglio comunale subito dopo le elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

9) Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Ciascun consigliere ha il diritto di iniziativa nell'attività di programmazione amministrativa, economico-finanziaria-territoriale, e la esercita mediante la presentazione di motivate proposte.

10) Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede a verificare tali linee programmatiche unitamente allo stato di attuazione dei programmi. Tale verifica indicherà gli eventuali scostamenti dalle linee predefinite, l'identificazione dei fattori ostativi ed i possibili rimedi da apportare.

Art. 17

Funzionamento

1) Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2) Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:

- a. la costituzione dei gruppi consiliari;
- b. la convocazione del Consiglio comunale;
- c. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d. la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e. l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
- f. la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

- g. la definizione dei quorum per la validità delle sedute consiliari.

Art. 18

Gruppi consiliari

1) I consiglieri si costituiscono in gruppi; ogni forza politica rappresentata in Consiglio ha diritto ad un capogruppo.

2) A tale scopo:

- a. entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
- b. i consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a), costituiscono un unico gruppo misto di almeno tre consiglieri, qualora durante il mandato i consiglieri abbandonino il gruppo consiliare di appartenenza, il gruppo misto può essere composto anche da un solo consigliere;
- c. ogni capogruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del consigliere capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 19

Commissioni

1) Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2) Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4) Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 20

Attribuzioni delle commissioni

1) Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2) Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3) Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- b. forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- c. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
- d. la nomina del presidente delle commissioni è riservata al Consiglio comunale;
- e. ove siano istituite commissioni per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 21

Principi costitutivi

1) La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 22

Composizione della Giunta

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 5 assessori.

2) Possono essere nominati assessori comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in numero massimo di due, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3) Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 23

Nomina e prerogative

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2) Il Consiglio comunale, non appena preso atto della comunicazione del Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, in merito alla composizione della Giunta in cui siano compresi assessori non facenti parte del consiglio, ed anche in caso di loro nomina singola e successiva, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.

3) I cittadini non facenti parte del Consiglio nominati alla carica di assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli assessori componenti la Giunta comunale come stabilito nell'articolo 22.

4) Gli assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, con esclusione della funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

5) Hanno altresì facoltà, alla pari degli altri assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.

6) La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

7) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

8) Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della giunta, oltre che del Sindaco.

9) Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

Art. 24

Assessore anziano

1) L'ordine di anzianità fra gli assessori è determinato dall'età degli stessi.

2) L'assessore anziano sostituisce il Sindaco, in mancanza o assenza dell'assessore delegato (Vice-Sindaco), quando questi sia assente o impedito.

Art. 25

Convocazione, funzionamento e durata della Giunta

1) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e fissa gli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta.

2) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

4) La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a. responsabili degli uffici e/o servizi;
- b. consiglieri comunali;
- c. esperti e consulenti esterni.

6) In caso di assenza del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco, in caso di sua assenza, l'assessore anziano.

Art. 26

Competenze della Giunta comunale

1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco.

2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) Rientrano nella competenza della Giunta i seguenti atti di amministrazione:

- a. l'adozione di atti normativi di natura organizzativa, di direttive generali, anche di tipo interpretativo ed applicativo, la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per lo svolgimento dell'azione amministrativa e la gestione dell'attività;
- b. le direttive in materia di appalti, forniture e servizi, i criteri generali per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali, i criteri generali cui improntare le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, le servitù e le direttive concernenti transazioni, acquisti ed alienazioni mobiliari;
- c. l'approvazione dei progetti, l'approvazione di perizie di variante e suppletive, la nomina del collaudatore e l'approvazione di atti di collaudo, la decisione sulle riserve d'impresa;

- d. l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e. adotta il piano risorse ed obiettivi.
- 4) Inoltre, la Giunta:
- a. propone i criteri generali e gli atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- b. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- c. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- d. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- e. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- f. predispose lo schema del bilancio e del rendiconto;
- g. delibera, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica consiliare, nei termini previsti dall'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
- h. delibera i prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
- i. autorizza il Sindaco a stare in giudizio;
- j. nomina la commissione edilizia comunale, in base al regolamento edilizio comunale;
- k. nomina la commissione giudici popolari.

Art. 27

Deliberazioni degli organi collegiali

1) Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto; per la validità delle sedute della giunta comunale è necessaria la presenza di tre componenti.

2) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3) Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere

formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5) I verbali delle sedute consiliari e della Giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27 bis

Pari opportunità

1) Nella Giunta e negli organi collegiali deve essere garantita, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

2) Analoga presenza è anche garantita negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

CAPO III

SINDACO

Art. 28

Caratteristiche

1) Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, e il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

6) Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

7) Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 29

Poteri del Sindaco

1) Il Sindaco nomina e revoca gli assessori comunali.

2) Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio stesso espressamente riservata dalla legge. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

4) Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

5) Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.

6) Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

7) Il Sindaco inoltre:

- a. ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari, ed amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
- b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dall'attività politico-amministrativa del Comune;
- c. coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
- d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
- e. concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
- f. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
- g. ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;

- h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale secondo la rispettiva competenza;
- i. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale sentita la Giunta comunale;
- j. fa pervenire all'ufficio del segretario comunale le proprie dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta comunale;
- k. convoca i comizi per i referendum;
- l. adotta ordinanze ordinarie che non siano riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- m. nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- n. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- o. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- p. impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
- q. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- r. coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
- s. esercita i poteri autorizzativi relativi alla turnistica delle ferie degli esercizi di panificazione;
- t. è titolare delle competenze di informazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 30

Competenze quale organo di vigilanza

1) Il Sindaco:

- a. promuove direttamente od avvalendosi del direttore, se nominato, ovvero del segretario comunale indagi-

ni e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- b. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- c. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni o a responsabilità limitata, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
- d. collabora con il revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni (articolo 23/7 della legge 142/1990) e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31

Competenze organizzative

1) Il Sindaco:

- a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d. dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte scritte ciascun assessore;
- e. ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco, come previsto dall'articolo 34 del presente Statuto;
- f. delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri comunali, con sola rilevanza interna;
- g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- h. conferisce funzioni al segretario comunale o ai responsabili degli uffici, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 32

Competenze per i servizi statali

1) Il Sindaco:

- a. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria

quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.;

- b. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza previsti dall'articolo 38/1 della legge 142/1990;
- c. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 38/2 della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;
- e. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la Giunta).

2) In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5) L'approvazione di una mozione di sfiducia comporta il procedimento di scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 33 bis

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2) Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso

di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4) Lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 34

Il Vice-Sindaco

1) Il Sindaco delega un assessore, che sia consigliere comunale, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2) All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.

3) Il Vice-Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4) Il Vice-Sindaco esercita, altresì, le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5) In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano.

Art. 34 bis

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1) Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono disciplinate dal regolamento consiliare.

2) Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 35

Principi e criteri direttivi

1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione

organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2) Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

5) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, ove nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

6) L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

7) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi regionali, nel rispetto dei principi generali del pubblico impiego approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 36

Direttore generale

1) È consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipulazione di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tale caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2) Quando non risulta stipulata la suddetta convenzione e in ogni altro caso in cui il direttore generale non

sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario.

3) Nel caso in cui vengano assegnate parzialmente e/o totalmente da parte del Sindaco al segretario funzioni di direttore generale, dovrà essere concordato un congruo compenso al segretario, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'espletamento di tali funzioni.

4) Il direttore generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

5) Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

6) Il direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione ovvero del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco.

7) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a. predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco;
- c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 37

Segretario comunale

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2) Il segretario comunale nel rispetto degli atti in indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, allo statuto e ai regolamenti; coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, quando il Sindaco non abbia nominato il direttore generale, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

- b. in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 per ciascun tipo di procedimento propone alla Giunta comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della avvenuta individuazione;
- c. partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza;
- d. cura l'attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza o qualora parte interessata, il segretario non possa partecipare all'atto, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un assessore o da un consigliere designato dal presidente;
- e. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, sempreché questa non rientri neanche parzialmente in quelle di direttore generale, altrimenti si profila il caso già contemplato al precedente articolo 36, 2° comma.

3) Il Sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolato in sezioni regionali. La procedura di nomina del segretario comunale è prevista dalla legge. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 38

Responsabili di servizio

1) Viene definito responsabile di servizio e/o di ufficio il dipendente che sia a capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice che complessa.

2) Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3) Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono attribuiti ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le norme stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- b. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c. la stipula dei contratti;
- d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

4) È pure compito dei responsabili:

- a. adottare gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- b. provvedere alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- c. pronunciare le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000;
- d. promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottare le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- e. esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;
- f. i responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
- g. i responsabili degli uffici e dei servizi possono affidare al personale ad essi sottoposto l'istruttoria di procedimenti amministrativi, rimanendo essi stessi responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 39

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia atto di indirizzo, deve essere richiesto solo il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

2) Il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, deve essere richiesto solo quando la delibera comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata.

3) I pareri dovranno essere richiesti di norma almeno due o dieci giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e risultare all'interno dell'originale dell'atto deliberativo.

4) I provvedimenti dei responsabili dei servizi (termine) che comportino impegni di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5) Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi e/o uffici di almeno 6^a q.f., i suddetti pareri sono espressi dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

6) I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7) Per provvedimenti particolarmente complessi i responsabili di servizio potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni; tale ulteriore proroga potrà anche essere richiesta dal segretario comunale.

8) Per le deliberazioni urgenti, da dichiararsi immediatamente esecutive, il parere dovrà essere reso entro ventiquattr'ore dalla richiesta.

Art. 39 bis

Diritti e doveri dei dipendenti

1) I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio dei cittadini e nell'interesse pubblico.

2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore, se nominato, e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 40

Collaborazione esterna

1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. In materia si rinvia a quanto previsto nell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- a. la durata che non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco;
- b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c. la natura privatistica del rapporto;
- d. la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME ASSOCIATIVE

Art. 41

Organizzazione sovracomunale

1) Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 41 bis

Rapporti istituzionali

1) Il Comune nei rapporti con lo Stato gestisce i servizi di competenza statale attribuitigli dalle leggi nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del Governo. Provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio di funzioni di interesse generale da parte dello Stato. Esercita le funzioni delegate dallo Stato che assicura la copertura degli oneri relativi.

2) Nei rapporti con la Regione il Comune esercita le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi regionali. Esercita le funzioni amministrative delegategli dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione. Nell'attività programmatica di propria competenza si attiene agli indirizzi e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

3) Nei rapporti con la Provincia il Comune esercita funzioni propositive in materia di programmazione regionale e partecipa al coordinamento della propria attività programmatica con quella degli altri comuni nell'ambito provinciale.

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 42

Principio di cooperazione

1) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43

Convenzioni

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero

l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44

Consorzi

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali con particolare riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

2) Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

3) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

4) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

5) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6) Tra gli stessi comuni non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 45

Accordi di programma

1) Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro complessiva realizzazione, l'azione integrata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati, il Sindaco, sussistendo una competenza primaria o prevalente del Comune, promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni de-

terminando tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2) Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed agli altri soggetti pubblici e privati interessati per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3) Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo che ha ottenuto il consenso unanime di tutti i soggetti interessati e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che abbia competenza primaria nella realizzazione delle opere, ove sussista una convenienza del Comune, il Sindaco partecipa all'accordo, ne informa la giunta e assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle competenze e all'interesse della Comunità.

6) Per l'attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 45 bis

Unioni di Comuni

1) Il Comune di Buttrio, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, può costituire con uno o più comuni, di norma contermini, una unione di comuni.

2) L'atto costitutivo è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, unitamente allo statuto dell'unione.

3) Lo statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, le funzioni da svolgere e le relative risorse.

4) L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.

5) L'unione riceve gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui servizi da essa gestiti.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Partecipazione

1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia i soggetti di cui all'articolo 47, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti sociali ed economici su specifici problemi.

Art. 47

Libere forme associative

1) Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa, le parrocchie, gli enti, le formazioni sociali ed i soggetti collettivi in genere, che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2) È assicurato, ai soggetti di cui al comma uno, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

Art. 48

Albo delle forme associative

1) Nell'ambito delle finalità perseguite da questo ente, è istituito l'albo dei soggetti di partecipazione.

2) I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3) Per ottenere l'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'articolo 47 dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 49

Diritti delle forme associative iscritte all'albo

1) I soggetti di cui all'articolo 47 iscritti all'albo:

- a. saranno consultati nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui all'articolo 50;
- b. potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dagli stessi organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale;
- c. potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;
- d. potranno adire il difensore civico.

Art. 50

Consulte comunali

1) Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte.

2) Il regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

3) Le consulte sono formate da membri della Giunta comunale, rappresentanti del Consiglio comunale e da rappresentanti dei soggetti di partecipazione iscritti nell'apposito albo comunale, nonché da eventuali esperti dei problemi dei vari settori di attività o cittadini particolarmente stimati sotto l'aspetto professionale, culturale, sociale o per impegno civile.

4) Le consulte eleggono nel proprio seno a maggioranza di voti, un presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Art. 51

Poteri delle consulte comunali

1) Le consulte possono, nelle materie di competenza:

- a. esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b. esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- c. esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- d. chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

2) Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 52

Incentivazione

1) Ai soggetti di cui all'articolo 47, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale, secondo i criteri fissati dall'apposito regolamento.

CAPO III

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo

1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà

di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6) Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10) Soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11) La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54

Istanze o interrogazioni

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro

il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 55

Petizioni

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 54 determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 56

Proposte

1) Il cinque per cento dei cittadini elettori possono rivolgere proposte al Consiglio comunale o alla Giunta relative ai problemi di rilevanza comunale nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il

contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 57

Diritto di accesso

1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio.

4) Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

Art. 58

Diritto di informazione

1) Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2) L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4) La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 58 bis

Partecipazione dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri alla vita pubblica locale

1) Gli istituti della partecipazione popolare e della iniziativa politica e amministrativa previsti nel presente Capo II del Titolo IV, si estendono ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59

Istituzione

1) A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è previsto l'ufficio del difensore civico, possibilmente in convenzione con altri comuni.

Art. 60

Nomina

1) Il difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 61

Requisiti ed incompatibilità

1) Il difensore civico è scelto tra cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri comunali che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico-amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2) L'ufficio del difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli enti sopramenzionati.

Art. 62

Durata in carica, decadenza e revoca

1) La durata in carica del difensore civico coincide con la durata in carica del Consiglio comunale e può essere riletto per una sola volta.

2) Può essere revocato per:

- a. perdita di requisiti;
- b. verificarsi di una causa di incompatibilità;
- c. per comprovati gravi motivi di inefficienza.

Art. 63

Sede, dotazione organica, indennità

1) Il difensore civico ha sede nella casa comunale. Spetterà alla Giunta comunale, di concerto con il difensore civico determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività mentre spetterà al Consiglio comunale la determinazione dell'organico del personale.

2) Parimenti la Giunta comunale determinerà annualmente l'indennità di carica da corrispondere al di-

fensore civico che, comunque, non può essere mai superiore al 50% di quella percepita dagli assessori.

Art. 64

Funzioni

1) Spetta al difensore civico curare su richiesta dei cittadini, enti, associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale.

2) D'ufficio può intervenire qualora si accerti abusi, disfunzioni, disorganizzazioni, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi comunali.

Art. 65

Prerogative e mezzi

1) Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere agli uffici ed archivi comunali, prendendo visione, chiedendo copie di atti e assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 66

Modalità e procedure di interventi

1) Saranno determinate da regolamento attuativo le modalità e le procedure di intervento e di azione del difensore civico.

Art. 67

Valore giuridico del parere del difensore civico

1) Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico in rapporto ad ogni questione trattata non è vincolante per l'amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui, quanto richiesto o sollecitato dal difensore civico, venga disatteso.

Art. 68

Rapporti con gli organi comunali e con i cittadini

1) Il regolamento disciplinerà i rapporti con gli organi del Comune e le dirette comunicazioni sulla attività svolta dal difensore civico ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione.

CAPO V

REFERENDUM

Art. 69

Referendum consultivo

1) È ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2) Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a. tributi, e loro tariffe;
- b. revisione dello statuto;
- c. designazioni, nomine ed elezioni;
- d. mera esecuzione di norme statali o regionali;
- e. questioni sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum;
- f. regolamenti del Consiglio comunale, di contabilità, dei contratti ed interno del Consiglio comunale per il suo funzionamento;
- g. provvedimenti inerenti il personale dipendente;
- h. convenzioni, contratti ed atti economici ad esso collegati;
- i. espropriazioni per pubblica utilità.

3) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

Art. 70

Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione nominata dalla Giunta comunale composta dal segretario, dal responsabile dell'ufficio elettorale e da un esperto nella materia oggetto del quesito referendario da individuare nell'ambito dei magistrati e/o avvocati.

2. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 71

Effetti del referendum

1) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72

Consultazione

1) Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione di cittadini.

2) La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

TITOLO V

L'AZIONE POPOLARE

Art. 72 bis

L'azione sostitutiva

1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale, amministrativa, penale e civile che spettano al comune nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa degli interessi legittimi dell'ente.

2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione, avendo carattere personale, non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a chi ne ha intrapreso l'azione. Nel caso in cui non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione, lo dichiara motivatamente con proprio atto deliberativo.

3) In caso di soccombenza, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 142/1990, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

4) In materia di danno ambientale, le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del ministro dell'ambiente, possono proporre le azioni risarcitorie spettanti al Comune. In tal caso l'eventuale risarcimento spetta al Comune e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 73

Finanza locale

1) Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2) Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3) I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4) Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5) Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per leghe casi di erogazione gratuita o di «prezzo politico» nei servizi di competenza del comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 74

Contabilità e bilancio

1) Il Consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3) I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo. La proposta di deliberazione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed approva la proposta di deliberazione da sottoporre all'organo consiliare. Al rendiconto è, altresì, allegata la relazione del revisore sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto da rilasciarsi entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione del revisore contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari ed al revisore del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

6) Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 75

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1) L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

Art. 76

Revisione economico-finanziaria

1) Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

2) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Non può essere eletto revisore dei conti:

- a. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo e coloro che sono legati all'ente locale o agli organismi da questo controllati, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- b. l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c. i componenti degli organi degli enti locali e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
- d. i membri dell'organo regionale di controllo;
- e. il segretario ed i dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione;
- f. i dipendenti della Regione, della Provincia, delle città metropolitane, delle Comunità montane e delle unioni dei comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

4) Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000.

5) Il revisore cessa dall'incarico per:

- a. scadenza del mandato;
- b. dimissioni volontarie;
- c. impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente.

6) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione. Può partecipare su invito alle altre assemblee dell'organo consiliare ed alle riunioni dell'organo esecutivo. L'organo di revisione usufruisce delle attrezzature logistiche e dei mezzi in dotazione all'ufficio finanziario dell'ente come previsto dal regolamento di contabilità.

7) Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, in autonomia e con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità di gestione ne riferisce immediatamente all'organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

8) Al revisore spetta una indennità nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. L'ente stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Regolamenti comunali

1) Sino alla loro approvazione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano e resteranno in vigore, nelle parti non contrastanti col presente statuto, i seguenti regolamenti comunali:

- Regolamento edilizio comunale;
- Regolamento di Polizia urbana;
- Regolamento di Polizia rurale;
- Regolamento per l'autocertificazione;
- Regolamento per uso dei veicoli;
- Regolamento per la gestione delle fognature comunali;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Piano del commercio fisso e ambulante e piano dei pubblici esercizi;

- Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e palestra comunale;
- Regolamento per la biblioteca comunale;
- Regolamento organico del personale;
- Regolamento comunale per il servizio di economato;
- Regolamento per la disciplina del servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
- Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento per l'applicazione della TOSAP;
- Regolamento per la disciplina del diritto di accesso;
- Regolamento comunale per l'assistenza sanitaria agli indigenti;
- Regolamento per le sedute del Consiglio comunale;
- Regolamento comunale di Polizia mortuaria;
- Regolamento per l'applicazione della tassa r.s.u.;
- Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria;
- Regolamento consulta comunale per le attività produttive;
- Regolamento per costituzione ed il funzionamento del gruppo volontari protezione civile;
- Regolamento per la concessione dei benefici economici;
- Regolamento per la concessione dei locali e per l'uso della sala riunioni del palazzo associazioni;
- Regolamento per la disciplina delle consulte comunali;
- Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare;
- Regolamento per il comitato anziani;
- Regolamento per il funzionamento del commercio ambulante in posto fisso;
- Regolamento per il funzionamento commissione studio regolamenti;
- Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
- Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;
- Regolamento per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi;
- Regolamento per l'adozione criteri pubblici esercizi;
- Regolamento per le spese di rappresentanza;
- Regolamento per la casa di accoglienza degli extracomunitari;

- Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della legge 241/1990;
- Regolamento per il servizio ispettivo;
- Regolamento per il referendum consultivo;
- Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio delle persone;
- Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione organica e norme di accesso;
- Regolamento per la gestione dei rifiuti.

Art. 78

Modifiche allo statuto

1) Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 4° comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000.

2) Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3) La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 79

Abrogazione di norme contrastanti

1) Ogni e qualsiasi norma regolamentare antecedente all'adozione del presente Statuto, in contrasto con esso, si intende abrogata.

Art. 80

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

4) Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(Statuto adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 nella seduta del 27 settembre 2000, ravvisata priva da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udi-

ne nella seduta n. 56 del 19 dicembre 2000, prot. n. 2000/33780 e Reg. Co.Re.Co. n. 7072, come modificato con le sotto indicate deliberazioni:

- C.C. n. 55 del 12 ottobre 2000, Reg. Co.Re.Co. n. 6572 - prot. n. 2000/34760 - 2000/36080 nella seduta n. 54 del 4 dicembre 2000;
- C.C. n. 60 del 26 ottobre 2000, Reg. Co.Re.Co. n. 7073 - prot. n. 35482 - 2000/36944 nella seduta n. 56 del 19 dicembre 2000;
- C.C. n. 83 del 18 dicembre 2000, Reg. Co.Re.Co. n. 339 - prot. n. 2000/36897 - 2001/20787 nella seduta n. 4 del 22 gennaio 2001;
- C.C. n. 3 del 16 gennaio 2001, Reg. Co.Re.Co. n. 340 - prot. n. 20692 - 2001/20767 nella seduta n. 4 del 22 gennaio 2001).